

UNIONE ECONOMICO-SOCIALE DEI CATTOLICI ITALIANI
Premiata con Diploma d'onore all'Esposizione internazionale di Milano
BERGAMO - CASA DEL POPOLO

NICOLÒ REZZARA

LA SCUOLA NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

Appunti di lezioni impartite agli alunni
della
SCUOLA SOCIALE CATTOLICA
dal 15 Agosto al 15 settembre 1911

BERGAMO
Stab. Tip. S. Alessandro
1911

Prima edizione elettronica: 8 marzo 2018

Digitalizzazione, revisione, impaginazione, pubblicazione: InfoChiuppano.it/2PanProject

Quanto dei testi liberi da diritto d'autore è sotto tutela (impaginazione, grafica, ecc.) è distribuito - salvo diversa indicazione - con licenza "Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale". Per ulteriori informazioni e per leggere la licenza completa, collegarsi al sito Internet:<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it>

Il testo presente fa parte del lavoro di digitalizzazione da parte dell'associazione InfoChiuppano.it/2PanProject di opere di Nicolò Rezzara (1848-1915), sociologo e politico nato a Chiuppano, in occasione del 170° anniversario della sua nascita.

I.

Nuovi impedimenti all'istruzione religiosa nelle scuole elementari.

SOMMARIO: 1. Stato della questione nell'agosto 1910. — 2. Un Decreto (ministeriale che vale più della legge: il caso di Bergamo. — 3. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato respinge il ricorso di Venezia. — 4. Richiamo al Capo del Governo.

1. Nell'agosto dell'anno 1910, la questione dell'insegnamento religioso nelle scuole elementari pubbliche si trovava nelle seguenti condizioni;

a) Dal 23 marzo 1909, era giunto dinanzi alla *Quarta Sezione del Consiglio di Stato* un ricorso dell'avv. Virgilio Iacoucci di Roma contro la deliberazione 24 febbraio 1909 del Consiglio comunale di Roma, con la quale negava di concedere a migliaia di padri di famiglia di quella città le aule scolastiche comunali per l'insegnamento del catechismo ai loro figliuoli per mezzo di maestri patentati, retribuiti dai genitori.

b) Era pure giacente presso la *Quarta Sezione dello stesso Consiglio di Stato* un ricorso del Consiglio comunale di Venezia contro il Decreto ministeriale 8 marzo 1910, col quale veniva annullata la deliberazione di quel Consiglio provinciale scolastico, per effetto della quale nelle scuole comunali di Venezia l'istruzione religiosa veniva impartita un'ora per settimana, nell'ultima ora dell'orario normale.

c) La *Quarta Sezione del Consiglio di Stato*, con decisione pubblicata il 10 giugno 1910 aveva sospeso l'esecuzione del Decreto ministeriale anzidetto, fino alla pronuncia definitiva

d) Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, in data 9 luglio 1910, venivano annullate le deliberazioni 21 novembre e 28 dicembre 1908 del Consiglio provinciale scolastico di Milano, per effetto delle quali l'istruzione religiosa doveva essere impartita nell'ultima ora di lezione, anche nella classi quinta e sesta e si potevano distribuire i moduli per l'istruzione religiosa.

Con lo stesso Decreto, il Ministro dichiarava:

1. che l'insegnamento religioso debba essere impartito in ore estranee all'orario normale delle lezioni, con retribuzione aggiuntiva ai maestri della scuola a cui è affidato;

2. che non possa l'istruzione religiosa essere impartita nei corsi di quinta e sesta classe;

3. che non possa il Comune distribuire ai padri di famiglia moduli per la richiesta di detto insegnamento.

e) Tali dichiarazioni, contenute nel Decreto Credaro del 9 luglio 1910, sono state pubblicate nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della P. I. numeri 29-30, con le date 21-28 luglio 1910.

2. Non devesi mai dimenticare elle il criterio direttivo delle empie sette, servite assai bene dai Governi, è stato ed è quello di rendere laica ed anticristiana la scuola elementare e di statizzarla. Perciò ai desideri ed ai voti emessi dalle sette, seguirono sempre adeguati provvedimenti del Governo.

Il Decreto Credaro, valevole soltanto pel caso di Milano (era da aspettarsi) si volle estendere ed applicare anche altrove.

La Provincia di Bergamo doveva essere campo di esperimento e lo fu.

Per la storia è bene riassumerne le varie fasi e, con qualche ampiezza, e documentarle.

Pochi giorni dopo la pubblicazione delle conclusioni del Decreto Credaro per Milano, apparse nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della P. I., il consigliere comunale della minoranza, avv. Domenico Gennati (socialista) inviò ai Sindaco di Bergamo le seguenti proposte, da discutersi in Consiglio:

« Il sottoscritto, anche a nome dei colleghi della minoranza, chiede che vengano messe all'ordine del giorno della prossima seduta consigliare, le seguenti proposte:

Il Consiglio Comunale, visto il Regolamento Generale sulla istruzione elementare e le recenti decisioni del Consiglio di Stato in merito all'insegnamento del catechismo nelle scuole primarie, delibera:

1. che l'insegnamento del catechismo sia limitato alle prime quattro classi, escluse la quinta e la sesta.
2. che l'insegnamento stesso abbia luogo fuori dell'orario scolastico stabilito dai vigenti regolamenti;
3. che, agli effetti di tale insegnamento, i padri di famiglia debbano presentare la relativa domanda personalmente e scritta di tutto loro pugno e personalmente e coll'assistenza di due testimoni che sottoscrivano apposito verbale, nel caso che il richiedente non sappia scrivere. »

Il documento è chiarissimo. Il consigliere socialista non si accontentava di chiedere l'applicazione delle conclusioni del Decreto Credaro per Milano; con la domanda n. 3 pretendeva molto di più. Il fine era evidentissimo.

Il Consiglio comunale, nella tornata del 22 ottobre 1910 discusse la proposta Gennati e con voti 29 contrari e 7 favorevoli la respinse, dopo vivacissima discussione.

Naturalmente, il consigliere avv. Gennati non si acquietò; presentò ricorso al Consiglio provinciale scolastico, chiedendo l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale.

Qui torna opportuno notare che il Consiglio provinciale scolastico, adunatosi il giorno 18 ottobre 1910, aveva approvato il Calendario scolastico per l'anno 1910-1911 e, come negli anni precedenti, non aveva introdotto nessuna innovazione riguardo all'insegnamento religioso, il quale, anche dopo il Regolamento Rava del 6 Febbraio 1908, continuava ad essere impartito nell'ultima ora del mercoledì, e del sabato, in seguito a rinnovata deliberazione del Consiglio provinciale scolastico del 17 novembre 1908.

Pubblicato il Calendario per 1910-1911 dal R. Provveditore, con la data del 28 ottobre 1910, si rilevò con grande stupore fra le *Istruzioni*, la seguente nota, abusivamente appiccicata dal R. Provveditore:

« *Insegnamento religioso. – A tempo debito, nel foglio periodico della Prefettura saranno impartite le necessarie istruzioni* ».

Il 13 dicembre 1910 si adunò il Consiglio provinciale scolastico, per discutere e deliberare sul ricorso dell'avv. Gennati contro la deliberazione del Consiglio comunale di Bergamo.

Quale ne fu il risultato? Facilmente prevedibile. Erano presenti 11 consiglieri su 12. Il ricorso Gennati fu accolto con 6 voti palesi favorevoli, tutti dati dai membri governativi. I contrari furono 5, dati dai membri elettivi.

La setta e il Governo avevano vinta la partita.

Il R. Prefetto Lavezzeri, con la data del 10 gennaio 1911, n. 69, diresse ai Sindaci della Provincia la seguente circolare:

Partecipo alle SS. LL. che il Consiglio Provinciale Scolastico,, nell'adunanza del 13 dicembre 1910, avendo ripreso in esame lo modalità con le quali si è prima impartito l'insegnamento religioso nelle scuole elementari pubbliche di questa provincia, ed avendo ritenuto che ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, l'insegnamento religioso debba considerarsi facoltativo nelle scuole elementari pubbliche, essere

limitato alle sole prime quattro classi del corso elementare, essere impartito a quei giovanetti soltanto, i cui genitori esplicitamente e di loro iniziativa, lo domandino, disponeva:

1. che l'insegnamento religioso sia impartito in ore estranee all'orario normale delle lezioni, con retribuzione aggiuntiva ai maestri delle scuole, a cui sia affidato;

2. che l'insegnamento religioso non sia impartito nei corsi di quinta e sesta classe;

3. che i Comuni si astengano dal distribuire ai padri di famiglia i moduli, per la richiesta del detto insegnamento.

Nel partecipare alle SS. LL. queste disposizioni, alle quali vorranno, d'ora innanzi, strettamente attenersi, e riferendomi alla precedente deliberazione del Consiglio Scolastico del 17 novembre 1908, La invito a fare impartire l'insegnamento religioso a quei soli fanciulli delle prime quattro classi elementari, i cui genitori ne avranno fatta esplicita domanda, nell'ora successiva all'ultima di scuola, antimeridiana oppure pomeridiana, del mercoledì e del sabato.

Per l'attuazione di quanto precede, i signori Sindaci terranno altresì presente le disposizioni agli art. 3 e 261 del regolamento 6 febbraio 1908 N. 150.

La pubblicazione della circolare prefettizia fu la scintilla che fece scoppiare l'incendio, il quale rapidamente divampò e si diffuse in tutti i Comuni della Provincia.

I giornali cattolici locali con valorosi articoli; il Vescovo con lettera speciale ai Parroci, alle Associazioni cattoliche ed ai padri di famiglia; la Direzione Diocesana con lettere, circolari e ripetuti convegni; i Parroci urbani con pubblico manifesto, misero in rilievo l'enormità dell'attentato e avvisarono ai rimedi, affinché la deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico non fosse applicata, perché contraria alla legge, e perché le popolazioni e le loro rappresentanze comunali fossero illuminate e pronte a fare il proprio dovere in qualsiasi contingenza, per difendere i propri diritti naturali e le civili libertà.

La Direzione Diocesana, il 14 Gennaio 1911, fece la seguente comunicazione ai MM. BR. Parroci della Diocesi e Provincia:

Molto Rev. Sig. Parroco,

È nota certamente a V. S. M. R. la deliberazione stata presa, a maggioranza di un voto, dal Consiglio scolastico provinciale di Bergamo, in ordine all'insegnamento religioso nelle scuole elementari pubbliche, trasmessa a tutti i Sindaci della Provincia con lettera del Prefetto in data 10 corrente, invitandoli ad *attenersi strettamente* alle decisioni del Consiglio, le quali stabiliscono:

1. che l'insegnamento religioso sia impartito in ore estranee all'orario normale delle lezioni, con retribuzione aggiuntiva ai maestri delle scuole, a cui sia affidato;

2. che l'insegnamento religioso non sia impartito nei corsi di quinta e sesta classe;

3. che i Comuni si astengano dal distribuire ai padri di famiglia moduli per la richiesta di tale insegnamento.

Tali deliberazioni, che, dopo tre mesi di scuola, si vorrebbero applicare, sono, come fu ampiamente dimostrato nell'*Eco di Bergamo*, contrarie alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

È sperabile perciò che in nessun Comune della Provincia esse vengano applicate.

Importa però organizzare immediatamente l'azione di difesa in via legale e l'azione riparatrice in via privata.

Il nostro zelantissimo Vescovo ha parlato autorevolmente; il Clero è tutto col Vescovo, e ci proponiamo di ottenere dal popolo cristiano bergamasco una solenne affermazione di fede e di solidarietà nella santa crociata, ora aperta, per la difesa della religione nelle scuole elementari pubbliche.

Ci faremo dovere, per ciò, di comunicare alla S. V. le decisioni e le proposte che, dopo maturo esame, verranno prese. Intanto è bene che persone influenti del clero e del laicato sieno vigilanti e istruiscano e ammoniscano il popolo cristiano intorno al gravissimo pericolo che ci si minaccia, quello di scacciare ora la religione dal posto a cui ha diritto nella pubblica scuola, per abolirla completamente più tardi.

Perciò occorre che in ogni Parrocchia, dove non esista, si costituisca una *Lega di padri di famiglia* o una *Lega di madri di famiglia*.

La *Lega* deve particolarmente proporsi lo scopo *generale* di rivendicare i diritti paterni e materni, di fronte a chiunque li manometta; inoltre lo scopo *particolare* di rivendicare i diritti della Fede nella scuola, e di vigilare sulla scuola attuale, di rivendicare la libertà della scuola; e ciò con tutti, i mezzi legali e leciti, poiché deve essere da tutti sentito il dovere di opporsi alla scristianizzazione dalla scuola.

Preghiamo vivamente la S. V. di comunicarci, quanto prima, i nomi, cognomi ed indirizzi dei padri e delle madri che Ella chiamerà a costituire il primo nucleo della *Lega*, per poter contare sulla loro cooperazione.

Intanto, nei nostri giornali sarà tenuta viva l'attenzione del pubblico sulla gravissima questione.

Oggi stesso l'Ufficio di Presidenza di questa Direzione Diocesana lui fatto pervenire al Prefetto della Provincia la protesta, che alla presente si unisce.

Iddio ci aiuti, e i buoni si stringano in un fascio solo per la nuova crociata.

Ecco il testo della protesta:

Ill.mo Sig. Prefetto della Provincia di Bergamo,

Chiamati all'alto onore di dirigere l'azione cattolica diocesana, la quale abbraccia 1205 istituzioni di varia natura con ben 72.500 membri, distribuiti nella città e nei comuni della Provincia, sentiamo più che mai le gravi responsabilità che ci incombono nell'ora presente, di fronte al recente deliberato del Consiglio Scolastico Provinciale ed alla circolare n. 69 del 10 Gennaio corrente della V. S. circa l'insegnamento religioso nelle scuole elementari.

Avvezzi, per principio e per educazione, al più deferente rispetto non solo verso le leggi che ci governano e le istituzioni che ci reggono, ma anche verso le autorità e le persone che leggi e persone rappresentano, ci duole essere costretti a levare questa volta la nostra voce di deplorazione e di protesta contro un deliberato, che non solo non è suffragato da alcuna legge o regolamento, anzi contrasta con leggi e regolamenti che sono ancora in vigore o con esplicite deliberazioni dei Consessi comunali, ma suona anche grave provocazione alla quasi totalità dei cittadini bergamaschi, che, a sensi di legge, hanno chiesto anche quest'anno l'istruzione religiosa nelle scuole elementari, e si sentono offesi nei loro diritti di padri famiglia e di cittadini e nella loro coscienza di cattolici dal denegato insegnamento catechistico in quelle scuole elementari, a cui hanno pure il diritto di mandare i loro figliuoli o per le quali si sobbarcano anche a gravi balzelli.

Né possono i cattolici bergamaschi acquietarsi ad un insegnamento religioso impartito fuori dell'orario scolastico normale: non solo perché non possono e non debbono tollerare che sia pressoché prosritto l'insegnamento di quella religione cattolica che, in forza del primo articolo dello Statuto del Regno, è ancora oggidì la religione dello Stato; ma anche perché ogni persona la quale abbia senso di realtà, comprendo agevolmente che l'insegnamento religioso, impartito in tali condizioni, si risolve effettivamente in una vacuità, anzi pressoché in deplorabile irrisione.

Interpreti quindi dei sentimenti più sacri di tutti i cattolici bergamaschi, e vindici dei loro più inviolabili diritti, che, nel caso presente, trovano riscontro e attingono forza nei diritti imprescrittibili della natura, di Dio, di Gesù Cristo e della sua religione, noi protestiamo contro la violenza che si fa contro la coscienza cattolica, coll'insano tentativo di «cristianizzare la scuola elementare, precisamente, mentre si impone imperiosa la necessità di porre argine al funesto dilagare di una fiumana che minaccia ogni, ordinamento domestico, morale e civile.

E questi sentimenti della quasi totalità dei cittadini di Bergamo e Provincia noi esprimiamo a V. S. Ill.ma, perché, mentre si adiranno tutte le vie consentite a rivendicazione dei violati diritti, non si voglia mettere a troppo dura prova la tradizionale feconda tranquillità di queste popolazioni, le quali dal vivo o profondo sentimento religioso attingono tanto, tesoro di onestà e di operosità, nonché tanto amore alle patrie istituzioni e tante rispetto alle leggi ed alle autorità.

Il 19 Gennaio S. E. Mons. Vescovo faceva pubblicare la seguente lettera nell'*Eco di Bergamo*:

Ai M. M. R. R. Parroci, alle cattoliche Società, ed ai padri di famiglia della diocesi di Bergamo,

Un fatto grave, più grave di quello che non sia dato rilevare a chi non conosce bene la condizione più o meno giuridica delle cose, è quello - al quale oggi assistiamo, e che colpisce ciò che per tutti noi è più sacro e più caro, la fanciullezza, le anime, la scuola, la religione.

Poche settimane fa, io dettava una lettera pastorale, che a taluno è parsa il frutto di apprensioni e di timori eccessivi non corrispondenti alla realtà vera delle cose. Ma, purtroppo, a breve distanza di tempo, devesi fare la dolorosa constatazione che *in fatto* - le parole non lo distruggono - è decretata l'abolizione del catechismo nelle scuole.

La legge c'è ancora; non si osa, forse per opportunismo politico, abrogarla; ma, in fatto, non siamo più sotto l'impero della legge. Il popolo ha espresso, nella quasi totalità, quale sia la sua precisa volontà; ma coi cavilli e colla violenza, la voce del popolo è soffocata. Le pubbliche amministrazioni comunali hanno deliberato, con voto di assoluta maggioranza, sulla base della volontà dei padri, in conformità alle leggi; ma la libertà comunale, la volontà dei padri, l'autorità della legge a che valgono più precisamente a nulla; e non si sa quale sia la via per salvarle. Tutto è reso inefficace, ed il catechismo è tolto di fatto con la irrisione del voto della maggioranza dei cittadini e del sacro diritto dei padri di famiglia.

È dura la parola, rincresce il pronunziarla, ma è parola di verità; e voi, o parroci, o padri, o fedeli, avete diritto che il vostro Vescovo- questa verità la dica francamente; e, se si può, vi indichi la linea di condotta che è da tenere da chi ha una coscienza e ne vuol seguire i retti dettami; da chi ha dei figli e li vuole cristiani; da chi ha dei diritti e li vuole difendere, da chi sa e tiene fermo ancora, che senza la fede, senza la legge di Cristo, senza il catechismo conosciuto e predicato, non è più possibile né onestà, né giustizia, né carità, né libertà, né società, né umanità.

Per questo, il mio silenzio lo riterrei colpa, e la mia parola deve essere schietta e libera: *verbum Domini non est alligatum*. Parlando io, è facile che si scatenino ancora più coloro che d'altronde sono usi a scatenarsi contro qualunque cosa dica o faccia il Vescovo; perché a loro non garba mai e non può garbare; ma io ricordo il detto di Sant'Agostino, e questo mi conforta: *malis displicere est laudari*. Tacendo io, si avrebbe ragione di dire: tace il Vescovo, perché parleremo noi?

Ora io dico che, coll'impedire il catechismo nelle scuole che sono cattoliche di diritto, alle quali vanno, si può dire nella quasi totalità da noi, i cattolici, che sono pagate da genitori cattolici, che da , questi sono volute cattoliche, si fa guerra nello spirituale alla Chiesa, si manomette la libertà più sacra ed inviolabile dei padri e delle madri di famiglia, senza dire — perché non voglio entrare in politica — che si calpestano i diritti sanciti dalle patrie leggi, si opprime la libertà dei nostri Comuni, si rendono impotenti i liberi cittadini a qualsiasi difesa delle anime stesse dei loro figli.

Io mi aspetto che si dica questa una esagerazione, che non si vuole con questo opporsi all'insegnamento del catechismo, che anzi non si vuole sia insegnato male, fors'anche da chi non crede, che si debbono rispettare le disposizioni superiori — quando'fa comodo —; forse questo pure si dirà, che è un predicare la ribellione. Ma quando splende il sole, è ridicolo negarlo, è impossibile spegnerlo. La verità è nel fatto, ed il fatto è che, se non a viso aperto, perché non è ancora spedito, ma non così di soppiatto che lo scopo finale non sia evidente, si vuole bandito, per imposizione, contraria alla stessa legge, ogni insegnamento religioso in tutte le scuole. Cavilli, vessazioni, sofismi, tortuoso vie si adoperano; ma il risultato è tale, e nessuna ipocrisia può distruggerlo.

*

**

Or bene, stando così lo cose, che deesi fare? Anzitutto, *si deve fare*. I nemici del nome di Cristo fanno; e come, e quanto! E non dovremo fare noi? È difficile indicare una via precisa; ma se qualche cosa non si fa in tema di catechismo, che è tema spirituale, tema d'anime, tema di fede e di morale, tema di cristianesimo contro la scristianizzazione — barbara parola e più barbara cosa! - - quando, in che cosa faremo? Ci si negherà anche questo diritto, anche questo dovere? È possibile, ma è ingiusto ed iniquo.

Poi dobbiamo fare tutti ciò che possiamo. L'interesse qui è generale, supremo, fondamentale. Tutti fanno nel campo avverso, tutti facciamo nel nostro, quanti sono cioè parroci, sacerdoti, maestri buoni, genitori, fedeli; quanti sono quelli, tra i cristiani ed i cittadini onesti, ai quali importa di Cristo e della sua dottrina e della vita dei singoli, delle famiglie, della società. E più ancora, quanti, posti più in alto, in qualsiasi modo hanno un mandato da compiere, una autorità da spiegare, una forza morale da esercitare. Tutti lo debbono; né vale la scusa che non si spera di riuscire a nulla, mentre noi siamo responsabili del lavoro e non nell'esito che è nelle mani di Dio; e chi a tale dovere manchi, manca ad uno dei più sacri doveri, che abbia cristiano ed uomo civile.

*

**

E in qual modo? Con tutti i modi leciti e legali. Colla parola, colla stampa, colle associazioni, con l'influenza, con l'autorità, con ogni agitazione legittima, seria, pacifica, ma sempre e certamente efficace; e tutti poi con la preghiera. Io non posso qui scendere a particolari, e riprovarei al tutto qualunque modo potesse offendere o le leggi divine ed umane, a le varie norme del rispetto a tutti, principalmente all'autorità,

qualunque essa sia, e quelle della carità verso tutti. Ma, dentro a questi limiti, che massime del vangelo e anche leggi sancite delineano, abbiamo il diritto ed il dovere di muoverci.

*

**

Tuttavia, senza entrare là dove io non posso pretendere di metter bocca, vi è cosa che possono e debbono fare i *Parroci, le cattoliche associazioni, i padri cristiani*.

I *Parroci* studino, intanto, di far conoscere al popolo, con la debita prudenza sempre, la verità delle cose, e poi di supplire con adunare la scolaresca in chiesa al giovedì od in altro giorno opportuno — dove non si riesca per altra via legittima a fare rispettata la volontà, dei cittadini e la libertà dei Comuni —; e diano, essi od i coadiutori loro, ai giovani la istruzione adatta ed opportuna. Insistano coi padri e colle madri di famiglia, perciò mandino a questa istruzione i loro figliuoli, e facciano capire il loro grave dovere; attirino, con il modo sapiente, interessante, pratico di dare loro l'istruzione, i giovanotti scolari a riceverla con amore; se appena possono, li allettino anche con qualche bel premio, istituendo con le offerte spontanee dei fedeli — e ve ne saranno dei generosi — una cassa, un'opera apposita al santissimo scopo. Tutti i coadiutori, tutti i sacerdoti, ed anche buoni laici sotto la direzione dei parroci sieno pronti, si prestino all'opera santa, aiutino con zelo indefesso, non si stanchino. Se anche si richiede una fatica, un lavoro, uno sforzo straordinario, rammentino i sacerdoti che il pericolo è estremo, che il dovere corrisponde ed esso, che la responsabilità nostra davanti a Dio, alla chiesa, alla società, è enorme; e che è venuto il momento di sacrificarsi.

Le *Associazioni cattoliche* si uniscano compatte, scendano in campo, diano i loro soci all'opera suprema. Non sarebbero più degne le società qualsiasi del nome di cattoliche, come non lo sarebbero nemmeno i loro soci, se ricusassero di prestarsi. In questo anno, abbiamo onorato S. Carlo, il santo della dottrina cristiana: abbiamo sentito a Bergamo in una folla immensa nella Cattedrale, la parola incitatrice del successore del Borromeo, l'Arcivescovo di Milano; abbiamo fatto delle Feste, delle musiche, delle accademie in onore di Lui e dell'opera sua gigante, sopravvivente, salvatrice: tutto questo non sia un'ironia! E lo sarebbe, se specialmente le cattoliche associazioni ed i loro membri, non dico assistessero impassibili alla mina, ma non dessero prova di convinzione, di fede, di apostolato, di sacrificio, in ciò che vi è di più elementare e di più fondamentale nella vita cristiana.

La *Direzione diocesana*, le sue *sezioni*, tutte le *società* e le *istituzioni* aderenti, le *unioni*, le *leghe*, i membri delle varie forme di associazione, nessuna esclusa, del pari che i *Circoli*, le *Congregazioni*, le *Confraternite* ancora e più che mai, si facciano legge, stabiliscano per articolo speciale e principale, l'offrirsi, il concorrere, l'esistere, l'aiutare l'agire in aiuto ai Parroci, nelle chiese; e fuori poi nelle amministrazioni pubbliche, per ottenere ciò che è suprema necessità e vero diritto di avere. Figliuoli miei, avrete vergogna di questo? sarete tardi? vi farete pregare? vorrete rimprovero dalla vostra coscienza e da Dio vorrete che godano per il vostro assenteismo quelli che ogni giorno vi colpiscono con le loro frecce, e vorrebbero morte e sepolte le opere vostre e vogliono ripetere *l'hic secundum legem debet mori; nolumus hunc regnare super nos?* Non mai. Ed io riposo sulla vostra onoratezza di cittadini onesti e liberi; sulla vostra anima di veri cristiani.

*

**

Ed i *padri di famiglia*? Se i sacerdoti debbono essere i primi per la loro missione divina positiva) i genitori — per divina legge di natura e per comando espresso di Dio: *filius educate in disciplina Domini* — secondo S. Paolo, hanno il dovere massimo e il diritto inalienabile di volere- istruiti nella fede e nella morale cristiana i loro figli. Né basta la chiesa; hanno diritto alla scuola; e nessuna violenza, nessun sopruso, nessuna terrena potestà può sottrarli a tanto dovere, può loro usurpare il diritto- di natura. Questo è chiaro a chi non neghi che nessuna scienza può, senza smarrirsi o rinnegare sé stessa, separarsi dalla fede; nessuna educazione morale può aversi, se non a base di quella morale sola vera ed efficace che è insegnata dal catechismo; a chi osservi che il maestro supplisce e non può onestamente contraddire la volontà dei genitori che vogliono assolutamente il catechismo; a chi non voglia rapire ai cittadini — poiché questa è rapina — quel danaro che essi pur danno per avere- la scuola col catechismo; a chi non intenda per libertà la tirannia di pochi sulla volontà generale dei padri e delle madri, almeno tra noi.

I genitori, dunque, debbono unirsi, debbono invocare quella legge che ancora oggi c'è e che deve essere uguale per tutti, non debbono permettere delle ingiuste sopraffazioni. Chi non vuole per i propri figli il catechismo, ne risponderà un giorno davanti a Dio e davanti ai figli stessi che purtroppo lo malediranno;

ma esso ha il modo di far rispettata la sua triste volontà, il tradimento della sua prole: giacché l'insegnamento religioso purtroppo, in paese cattolico, è *facoltativo* mentre in paesi protestanti e turchi è obbligatorio.

Ma si commette una ingiusta violenza, quando si entra nelle famiglie altrui, quando per subdole vie si frustra l'altrui volontà, quando si impedisce in tutti i modi la libertà degli altri, e ciò che pur è facoltativo si rende di fatto impossibile. E chi si sente, libero, non deve permettere questa tirannia crudele.

Padri, tutto vi possono domandare: le sostanze, il lavoro, il sangue, anche la vita, e voi per causa giusta tutto questo potete dare; ma non l'anima dei figli; essa è la loro e non è la vostra, essa è di Dio, e non potete rapirla a loro, né a Dio.

In tutto ciò in cui vi assiste la legge stessa, e soprattutto vi insegna il Vangelo, legalmente sempre, lo ripeto, agite; e per valere, unitevi, perché l'unione fa la forza. Vi vogliono disgregare, vogliono impedire che si conosca la vostra quasi unanimità perché sentono in essa la loro condanna, vogliono soffocare la vostra libera voce per gli anfratti di una burocrazia creata apposta per far passare, come dicono, *la libera volontà del popolo*: ebbene, non vi lasciate né ingannare, né legare. Molto dipende da voi, perché la vostra voce e la vostra libertà, oltre l'essere cristiane, sono anche giuridiche.

La Direzione diocesana, i vostri parroci, gli uomini di legge onesti vi diranno come dovete unirvi, come dovete agire legalmente. Intanto, mandate i vostri figli al catechismo nella chiesa, andate voi pure ad assistere questa scuola nel tempio, poiché vi è lasciato ancora il tempio; e si supplisca subito, come si può, pacificamente, ma fortemente, alla jattura che dovete ingiustamente subire. Così sarete fermi al vostro posto nel momento in cui si vuole contro di voi ingaggiare una battaglia che non è per la patria, non è per il popolo, non è per la giustizia e l'onestà, non è per la civiltà, ma contro tutto questo, perché è contro la fede, contro le anime, contro Dio.

Eccovi, fratelli o figli, questo è il pensiero di chi è vostro pastore, cui duole di aver dovuto prendere la penna per questo, o forse la franca e doverosa parola non sarà lasciata nel pacifico possesso che le compete. Ma di questo non è mio debito preoccuparmi. Ciò che mi importa è che io debbo compiere il mio dovere, e che voi, ai quali io mi rivolgo, dovete compiere il vostro. Compiamolo: e vi benedico.

Bergamo, 19 Dicembre 1910.

GIACOMO MARIA VESCOVO.

E, di nuovo, con la data del 21 Gennaio, la Direzione diocesana diramava la seguente Circolare:

La comunicazione fatta ai MM. RR. Parroci con la nostra del 14 corrente, ha suscitato dovunque un consolante movimento in difesa del Catechismo nelle pubbliche scuole.

Non poche proteste vennero mandate al Prefetto della Provincia e parecchie Leghe di padri e di madri di famiglia sono già state regolarmente costituite.

Anche solo dalle relazioni pubblicate nei nostri giornali cattolici, Ella bene avrà compreso quanto notevole sia il risveglio di Fede e di attività nel popolo bergamasco, sempre pronto a rispondere agli inviti dell'Ecclesiastica Autorità.

Giovedì 19 corrente questa Direzione Diocesana ha tenuto un'adunanza plenaria, alla quale sono intervenuti anche quasi tutti i corrispondenti delle Vicarie; adunanza riuscita assai importante e per la discussione animata e per il concorde volere manifestatosi di intensificare la propaganda e la difesa, felicemente iniziata.

Le partecipiamo, sommariamente, le principali deliberazioni - prese, affinché possa uniformare ad esse la sua azione.

1. — Al venerando clero si raccomanda di adoperarsi onde costituire in ogni Parrocchia, una *Legha di Padri di famiglia* e di trasmettere l'elenco dei soci a questa Direzione. Allo scopo di organizzare presto anche le *madri di famiglia*, si raccomanda di fornire quanto prima nome, cognome e indirizzo di alcune donne o ragazze appartenenti alle famiglie più agiate, perché possano esse dapprima costituirsi in Sezione locale dell'Unione delle donne cattoliche d'Italia ed aiutare poi la costituzione della *Legha delle madri di famiglia*.

2. — Le proteste contro la deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico e contro la Circolare Prefettizia, stese su altrettanti fogli bollati da Cent. 60, si consiglia che vengano consegnate ai singoli Municipi, perché, presane conoscenza, le spediscono al Prefetto.

3. — Si consiglia che tutti gli elettori politici di ogni comune o almeno i più influenti, si rivolgano, per lettera in carta semplice, al proprio Deputato politico, affinché aiuti e sostenga, le ragioni dello coscienza offese della legge violata.

4. — Si confortino i Municipi a continuare l'istruzione religiosa entro l'orario normale. Non si tolleri che la religione venga confinata fuori dell'orario finora seguito. Piuttosto non si insegni, finché i ricorsi non avranno avuto esaurimento.

5. — Perciò, ove occorra, i Consigli Comunali, all'uopo convocati, deliberino di ricorrere dapprima al Ministero della Pubblica Istruzione, poi, occorrendo, alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato.

6. — Si diffondano, col massimo zelo e a costo di ogni sacrificio, i nostri giornali l'Eco di Bergamo e il Campanone, affinché tutto il popolo bergamasco sia istruito, informato e pronto ad ogni bisogno.

7. — Si tengano frequenti adunanze delle singole associazioni cattoliche, per dar comunicazioni ai soci di tutte le fasi della presente lotta Pro Catechismo e per incitarli a protestare e ad agire.

8. — Di ogni fatto locale meritevole di rilievo, si dia notizia a questa Direzione diocesana.

9. — Con la preghiera di tutti i buoni e con l'opera concorde del clero, del laicato, speriamo di raggiungere il fine desiderato.

Ne seguì un diluvio di proteste, di petizioni di ricorsi al E. Prefetto, al Ministero e taluni anche alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, da parte di Associazioni, di Municipi, di padri e di madri di famiglia.

Anche il Consiglio dell'Associazione bergamasca dei Comuni d'Italia venne apertamente in sussidio all'avviata campagna in favore del Catechismo. Nella sua adunanza del 28 gennaio 1911, esso prese la seguente deliberazione:

Sulla domanda di alcuni Sindaci sulla condotta da tenersi di fronte alla decisione del Consiglio Provinciale scolastico che prescrive che l'insegnamento religioso nelle Scuole sia impartito nella prima ora dopo l'orario scolastico

Il Consiglio:

Premesso che l'art. 315 della Legge 13 novembre 1859 (Casati) tutt'ora in vigore, pone come prima materia l'insegnamento religioso nelle Scuole;

Premesso che, sorto dubbio se, dopo la promulgazione della Legge 15 luglio 1877, l'insegnamento religioso avesse cessato di far parte delle materie obbligatorie e si dovesse ritenere abolito l'art. 315 precitato, il Consiglio di Stato con parere 17 maggio 1878, ha dimostrato che ciò non era, né poteva essere, e che l'obbligo dell'insegnamento restava obbligatorio pei Comuni, mentre per la Legge 1877, restava solo facoltativo pei cittadini i quali potevano chiedere di esserne esonerati;

Premesso che. l'art. 3 del Regolamento vigente, fa obbligo ai Comuni di provvedere all'istruzione religiosa per gli alunni pei quali venisse richiesta dai genitori, nei giorni ed ore da stabilirsi dal Consiglio P. S.;

Ritenuto che dal momento che lo stesso regolamento fissa l'oraria per le Scuole elementari, il Consiglio Provinciale Scolastico devo rispettarlo, né possa in alcun modo disporre di ore che non sieno comprese in detto orario ufficiale, cessando col cessare di quanto ha carattere ufficiale ogni ingerenza del Consiglio P. S. sia di fronte ai Comuni che ai cittadini, imperocché l'alunno prima e dopo l'orario ufficiale è libero cittadino, né è soggetto a tutela di qualsiasi Autorità scolastica e può liberamente disporre del suo tempo ed i Comuni sono pur liberi di scegliere quelle ore che tornano più comode e meno dispendiose per dare l'insegnamento;

Ritenuto che allo stato attuale della legislazione e della giurisprudenza, non resta dubbio alcuno sull'obbligo nei Comuni di far impartire l'istruzione religiosa, quando richiesta, e che se è un obbligo, l'insegnamento debba darsi nell'orario regolamentare;

Ritenuto che il Consiglio P. S. non abbia rettamente giudicato, esorbitando dalle competenze ad esso dalle Leggi affidate;

Ritenuto che il Decreto del Ministro Credaro non abbia forza di Legge, occorrendo un atto del potere legislativo per abrogare le disposizioni della Legge Casati, tuttavia in pieno ed assoluto vigore;

Ritenuto che qualora i Comuni dovessero in ottemperanza alla decisione del Consiglio Provinciale Scolastico far impartire l'istruzione religiosa fuori orario, dovrebbero sottostare a gravissima spesa;

Ritenuto che, essendo ormai alla metà dell'anno scolastico, non sia il caso di cambiare l'andamento delle Scuole, tanto più che non si hanno fondi in bilancio, per far fronte alla spesa, essendo mancato qualsiasi avvertimento da parte della R. Prefettura, all'epoca della formazione dei bilanci;

Fatta astrazione da ogni questione di indole politica o religiosa, ma al solo scopo di tutelare l'autonomia e l'interesse dei Comuni;

è del parere

che i Comuni possano opporsi alla deliberazione del Consiglio P. S. ricorrendo alle competenti Autorità, per ottenerne l'annullamento, in omaggio- alle vigenti disposizioni di Legge.

Intanto si continuava ad impartire in tutte le scuole elementari comunali della provincia l'istruzione religiosa *entro l'orario normale, due ore per settimana, in tutte le classi, comprese la quinta e la sesta.*

L'agitazione si faceva di giorno in giorno sempre più vivace ed intensa. Adunanze e comizi si ripetevano dovunque. Le Leghe dei padri e delle madri di famiglia si costituivano numerose.

Il 2 Febbraio 1911 l'on. Deputato avv. Paolo Bonomi, assessore comunale di Bergamo presentava alla Presidenza della Camera dei Deputati la seguente interrogazione:

Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno e il Ministro della Pubblica Istruzione per conoscere se, di fronte alla generale, giustificata agitazione dei Padri di Famiglia di quasi tutti i Comuni della provincia di Bergamo ed alle gravi difficoltà che vengono create alle Amministrazioni comunali, per effetto della deliberazione del Consiglio Prov. Scolastico che, ad anno inoltrato, modificò i criteri sempre prima seguiti, per l'applicazione del Regolamento del 1908 nella materia dell'insegnamento religioso nelle scuole elementari, non intendano emanar colla massima urgenza disposizioni, affinché nel corrente anno nulla venga innovato circa l'insegnamento religioso nelle scuole elementari della provincia di Bergamo, e ciò indipendentemente dall'esito dei ricorsi contro la citata deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico.

BONOMI PAOLO.

Anche l'on. Deputato conte avv. Giacinto Benaglio, assessore comunale di Bergamo per l'istruzione, presentò, nell'istesso giorno ai ministri dell'interno e dell'istruzione analoga interrogazione.

Autorevoli proteste consegnavano intanto, al Prefetto, le Donne cattoliche e l'Associazione magistrale bergamasca, Sezione della Tommaseo; mentre l'Associazione elettorale cattolica cittadina consegnava al Sindaco una protesta e una domanda, perché si facesse *fedele autorevole interprete delle coscienze offese e dei diritti misconosciuti; e levasse alta la voce a difesa e a rivendicazione.* — Il volume consegnato constava di 45 fogli di carta bollata con 3387 firme autentiche di padri di famiglia della città.

Pochi giorni dopo, veniva presentata al Prefetto altra protesta, firmata da 3400 madri di famiglia, tutte della città.

Il 13 Febbraio 1911 si adunava il Consiglio provinciale in seduta, straordinaria, presenti 86 consiglieri. Con voti 33 favorevoli, nessuno contrario, 3 astenuti, fu approvato il seguente ordine del giorno:

In presenza della grave vertenza circa l'insegnamento religioso nelle scuole, che tanto vivamente interessa ed agita l'intera provincia;

Il Consiglio Provinciale, geloso custode delle attribuzioni e dei diritti dei Comuni della provincia, e soprattutto delle loro autonomie e dei loro bilanci;

doverosamente sollecito che la onesta ed operosa tranquillità delle popolazioni e delle Amministrazioni Comunali della provincia non venga turbata da infeconde lotte;

fa voti vivissimi che, per opera concorde di tutte le Autorità, nel dovuto ossequio alle leggi ed ai regolamenti, non sia messo in pericolo, specialmente ad anno scolastico inoltrato, il buono e fecondo andamento della scuola e dello stesso insegnamento religioso che, nelle nostre popolazioni, è elemento prezioso di onestà e di tranquillità.

Comunicata al Municipio di Bergamo la decisione del Consiglio provinciale scolastico con la quale era stato accolto il ricorso dell'avv. Gennati, la Giunta deliberò di

ricorrere contro la decisione stessa al Ministro dell'Istruzione e alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato; deliberazione, ratificata poi dal Consiglio comunale.

Ecco il testo del ricorso, consegnato al Ministro della Pubblica Istruzione e alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, il 10 Febbraio 1911.

RICORSO

del Comune di Bergamo in persona del sindaco avv. G. B. Preda ed in seguito a deliberazione della Giunta Municipale presa in via d'urgenza il giorno 3 febbraio 1911, rappresentato dagli avvocati Meda Filippo e Antonio De Cesare per mandato 6 febbraio 1911 autentica dott. Carlo Leidi e con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Antonio De Cesare;

avverso

le decisioni 13 dicembre 1910 del *Consiglio Provinciale Scolastico* di Bergamo con cui fu accolto il ricorso dei consiglieri avv. Gennati ed altri, nonché del maestro sig. Mazzola, contro il voto 28 ottobre 1910 del Consiglio Comunale e fu disposto che l'insegnamento religioso nelle scuole comunali non venga impartito nelle classi V e VI e nelle altre venga impartito in ore estranee al normale orario, con divieto al Comune di diramare ai padri di famiglia i moduli per le richieste; decisioni comunicate al Comune di Bergamo il 13 ed il 15 gennaio 1911.

In fatto.

Nella seduta del 28 ottobre 1910 il Consiglio Comunale di Bergamo, in seguito ad ampia discussione, respingeva con voti 29 contro 7 la proposta del signor consigliere avv. Gennati, nonché da altri consiglieri del Comune e dal signor maestro Giuseppe Mazzola.

Nella sua adunanza 13 dicembre 1910 il Consiglio Provinciale Scolastico, pronunciando sui detti ricorsi, dichiarava risolta in senso favorevole alle domande dei reclamanti, e quindi contrario al voto della rappresentanza comunale, la materia dei ricorsi medesimi per ciò che si attiene all'orario dell'insegnamento religioso, ed alle classi in cui questo può essere impartito. Ciò con le decisioni nella adunanza stessa adottate dal Consiglio Provinciale Scolastico per tutte le scuole della provincia.

In effetto con circolare 10 gennaio 1911, comunicata al comune di Bergamo, il 15 successivo, il Prefetto presidente del Consiglio Provinciale Scolastico, partecipava avere il Consiglio stesso, nella citata riunione del 13 dicembre 1910, disposto: 1. Che l'insegnamento religioso sia impartito in ore estranee all'orario normale con retribuzione aggiuntiva ai maestri delle scuole a cui sia affidato; 2. Che l'insegnamento non sia impartito nei corsi di V e VI classe; 3. Che i Comuni si astengano dal distribuire ai padri di famiglia moduli per la richiesta del detto insegnamento.

Con queste decisioni, il Consiglio Provinciale di Bergamo, innovando nella pratica amministrativa vigente, statuiva in termini direttamente contrari alla deliberazione 28 ottobre 1910 del Consiglio Comunale di Bergamo, deliberazione che era stata conforme ai sentimenti ed ai desideri della grande maggioranza dei cittadini.

E la Giunta Municipale di Bergamo, ritenendo che le surricordate decisioni involgono quanto al primo punto una interpretazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, che ha istituito due classi nuove di istruzione elementare, in rapporto all'art. 315 della legge organica quanto al secondo una interpretazione dell'art. 3 del regolamento generale scolastico 6 febbraio 1908, sempre in rapporto a detto articolo della legge organica; e quanto al terzo un evidente eccesso di potere: che inoltre tali deliberazioni sono contrarie alle norme precedentemente stabilite dal Consiglio Provinciale Scolastico di Bergamo — come da quelli di altre maggiori provincie — senza che nessuna modificazione di legge o di regolamento sia intervenuta a mutare lo stato di fatto e di diritto in ordine alla controversa materia; giudicò interesse del Comune il promuovere decisioni degli enti giurisdizionali superiori, prima di far luogo a provvedimenti che sarebbero contrari alla volontà replicatamele espressa della grande maggioranza dei cittadini.

In diritto

Senza risalire alle ragioni ideali e morali che assistono la tesi della necessità di un insegnamento religioso nelle scuole elementari pubbliche ragioni che sono indipendenti dal carattere laico delle scuole stesse, ci limiteremo a ricordare come la condizione di fatto e di diritto sia- oggi costituita da disposizioni che non dovrebbero essere equivoche; e cioè l'art. 315 della legge organica 13 novembre 1839, e l'art. 3 del regolamento vigente 6 febbraio 1908, il quale altro non è se non l'art. 3 del precedente regolamento 9 ottobre 1895 colla aggiunta che attribuisce ai Comuni la facoltà di esonerarsi dall'obbligo di far impartire l'insegnamento religioso, riducendolo a quello di somministrare le aule ai padri di famiglia; donde il criterio che nella interpretazione e nella applicazione di tale articolo noti si potrà addivenire a conclusioni le quali allo spirito se non alla lettera della legge organica contraddicano.

I.

Ciò premesso e seguendo l'ordine delle decisioni quale è nella comunicazione prefettizia 10 gennaio 1911, dedurremo innanzi tutto i motivi per i quali asseriamo violato colla prima di esse l'art. 3 del regolamento 6 febbraio 1908, in rapporto all'art. 315 della legge 13 novembre 1859.

Lo stato di fatto e di diritto vigente in base alla legge organica ed al regolamento 9 ottobre 1895 è rimasto inalterato nel nuovo regolamento 1908 per quei comuni che deliberano di ordinare l'insegnamento religioso: onde il dedurre dall'aggiunta introdotta nel regolamento 6 febbraio 1908 all'art. 3 un criterio per ritenere mutato il carattere dell'insegnamento, è atto arbitrario ed abusivo: essendosi con quella aggiunta inteso di innovare — ed effettivamente innovato — soltanto nel senso di esonerare i Comuni dalla diretta gestione dell'insegnamento religioso, quando così decidesse la maggioranza dei consiglieri ad essi assegnati: onde per tutti i Comuni, che come quello ricorrente, non si sono valse della facoltà di *non ordinare* l'insegnamento religioso, non può invocarsi alcuna modificazione dello *status quo ante*, tranne che per la espressa inchiesta di accettazione da parte dei maestri, contenuta in un emendamento al primo capoverso, ma non influente per la contestazione che ci occupa.

Del che si ha la riprova nella circostanza che negli anni 1908, 1909 e 1910 il *Consiglio provinciale scolastico* di Bergamo, come tanti altri, continuò a consentire che l'insegnamento religioso fosse impartito nei limiti dell'orario scolastico vero e proprio.

Un simile riflesso non sarebbe certo conclusivo, quando non fossimo in grado di provare che il Consiglio provinciale scolastico non aveva facoltà di mutare deliberazione nei termini da esso adottati colle decisioni impugnate. Ma il provarlo non è difficile.

L'art. 8 del regolamento 9 ottobre 1895 e 6 febbraio 1908, disponendo: « i Comuni provvederanno alla istruzione religiosa di quegli alunni cui i genitori la chiedano, nei giorni e nelle ore stabilite dal Consiglio provinciale scolastico », non poteva intendere certo di mutare il carattere dell'insegnamento religioso, *escludendolo* dal tempo assegnato all'*insegnamento elementare*, come accadrebbe se gli si assegnassero giorni ed ore estranee alla scuola. In altre parole: dal momento che lo stesso regolamento il quale dispone perché sia impartito l'insegnamento religioso, fissa l'*orario* per le scuole elementari e per tutti gli insegnamenti che in essa si impartiscono, (e ciò in base a norme evidenti di igiene pedagogica) il Consiglio provinciale scolastico deve rispettarlo, né può in alcun modo disporre di ore che non sieno comprese nell'orario ufficiale, cessando oltre i limiti di questo orario medesimo ogni ingerenza del Consiglio provinciale scolastico, sia di fronte ai comuni che ai cittadini.

Né varrebbe contro l'evidenza di questa argomentazione addurre dichiarazioni anche di ministri fatte alla Camera: le leggi e i regolamenti si interpretano e si applicano per quello che essi obiettivamente dicono, indipendentemente dalle personali vedute di proponimenti o di dissenzienti, delle quali non risulti in modo espresso nel testo delle disposizioni concrete.

II.

In secondo luogo il Consiglio provinciale scolastico di Bergamo ha deciso che non si impartisca l'insegnamento religioso nelle classi V e VI, il che non si comprende, dacché tali classi, per quanto attenua la legge 8 luglio 1904 che le ha istituite, fanno parte del corso elementare; onde anche ad esse si estende il regolamento generale per la istruzione elementare: né vi sarebbe argomento per dire che di tale regolamento un articolo, e precisamente l'articolo 3, debba essere escluso.

E sarebbe vano obiettare che la legge 8 luglio 1904 non parla di insegnamento religioso: perché ne parla la legge 13 novembre 1859, la quale all'articolo 315 pone l'insegnamento religioso tra la materie della *istruzione elementare*; donde una argomentazione matematica: se l'articolo 313 della legge 13 novembre 1859 è in vigore, e se le classi V e VI fanno parte del corso elementare, non vi è motivo che la V e la VI debbano sfuggire all'impero dell'articolo 315 in quanto non sia stato diversamente disposto dalla legge che le ha istituite.

Donde la denunciabilità delle decisioni di cui trattasi, per aver anche in questo punto violato l'art. 315 della legge 13 novembre 1859, l'art. 3: del regolamento 6 febbraio 1908 ed erroneamente applicata, con eccesso di potere, la legge 8 luglio 1904.

III.

Per ultimo la impugnata decisione del Consiglio provinciale scolastico di Bergamo dispone che non possa il Comune distribuire ai padri di famiglia moduli per la richiesta dell'insegnamento religioso.

A Bergamo, come in altre città, data la estensione del territorio, il numero grandissimo delle famiglie interessate, la convenienza di agevolare amministrativamente i vari servizi, il Municipio ricorre molto ai moduli per avvertire i cittadini in quel che debbono o possono fare, dei termini e delle condizioni per i vari obblighi e diritti: in tema scolastico esso, per esempio, somministra alle famiglie i moduli per la richiesta della refezione scolastica, dei testi e dei libri, ed anche dell'insegnamento religioso.

Supporre che quando si tratta di insegnamento religioso il modulo diventi non più una agevolazione, ma uno strumento eli pressione; supporre che vi sieno dei genitori, i quali non volendo l'insegnamento religioso si inducano a chiederlo solo perché si trovano fra le mani una formola di domanda, è arbitrario. Si comprende che i partiti avversi all'insegnamento religioso, e desiderosi di vedere la cittadinanza disinteressarsene, si attacchino anche a queste risorse per riuscire nel loro scopo, e per creare difficoltà e imbarazzi ai partiti che tengono il potere municipale; ma non si comprende che le autorità amministrative, le quali debbono rimanere estranee alle competizioni partigiano, scendano perfino a misurare la quantità di carta stampata che un Municipio possa distribuire ai suoi amministrati, con misure che hanno carattere politico, vessatorio, ostensivo, della giusta autonomia dei Comuni, e che perciò stesso costituiscono un eccesso di potere.

Per le sovraesposte considerazioni, pertanto, il Comune di Bergamo

Conclude

perché piaccia alla Ecc.ma Quarta Sezione del Consiglio di Stato, pronunciare nel merito annullarsi le decisioni 13 dicembre 1910 del Consiglio scolastico provinciale di Bergamo, regolanti l'insegnamento religioso nelle scuole elementari della provincia:

previa in via incidentale

pronuncia di sospensione degli effetti delle decisioni stesse, fino ad esito definitivo del presente ricorso.

AVV. FILIPPO MEDA, AVV. ANTONIO DE CESARE.

Alle interrogazioni dei Deputati onor. Bonomi e onor. Benaglio, bisognava pure rispondere; e il Governo rispose in due maniere diverse. *Ufficialmente*, che non poteva modificare le conclusioni del Decreto Credaro per Milano. *Privatamente*, assicurando i Deputati che al Prefetto di Bergamo erano state date istruzioni di lasciare che V istruzione religiosa continuasse ad essere impartita come in passato.

E così avvenne: il *Catechismo* e la *Storia Sacra* furono insegnati due ore per settimana, in tutte le classi elementari, fino al termine dell'anno scolastico.

Nel frattempo, la *Quarta Sezione del Consiglio di Stato* discusse il ricorso presentato dal Municipio di Bergamo, e precisamente il 24 febbraio 1911.

Il Municipio aveva contemporaneamente, presentato il ricorso al *Ministro della P. I.* e alla *Quarta Sezione*. All'udienza del 24 Febbraio, il rappresentante del *Ministero* sostenne l'incompetenza della *Quarta Sezione* a pronunciarsi sul ricorso; e la Sezione fu del medesimo avviso. Non respinse il ricorso; lo dichiarò irricevibile, allo stato della procedura, dovendo prima essere esaminato e risolto dal Ministero, sia per la domanda di sospensione, sia per il merito.

E se ne attende ancora la risoluzione.

3. Finalmente, dopo quattordici mesi di attesa, la *Quarta Sezione del Consiglio di Stato*, il 14 Luglio 1911 pronunciò la propria decisione sul ricorso del Comune di Venezia, contro il Decreto ministeriale 8 Marzo 1910.

Ecco il testo della decisione.

Sul ricorso del Comune di Venezia in persona del proprio Sindaco comm. Filippo Grimani, domiciliato elettivamente presso il comm. avvocato conte Carlo Santucci da cui è rappresentato e difeso, insieme un avvocato Pietro Solveni di Venezia

contro

il Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentato dall'avvocato generale erariale

per

l'annullamento del decreto ministeriale 8 marzo 1910 relativo all'insegnamento religioso nelle Scuole comunali durante l'orario normale di lezione;

Visto il ricorso, le memorie illustrative e gli altri atti e documenti;

Vista la memoria, cogli atti e documenti presentati dall'avvocatura erariale;

Uditi all'udienza del 7 luglio 1911 il relatore Perla, funzionante da Presidente, l'avv. Santucci pel ricorrente e il sostituto avvocato generale erariale D'Amelio pel Ministero.

Ritenuto il fatto:

Che avendo il Consiglio Comunale di Venezia stabilito che nelle Scuole - primarie fosse impartito anche l'insegnamento religioso, il Consiglio Provinciale Scolastico determinò con un primo provvedimento del 22 dicembre che tale insegnamento dovesse esser dato al sabato per la durata di una ora, dopo le altre lezioni; ma successivamente un altro deliberato in data 13 febbraio 1909, opinò che l'insegnamento religioso, anche sotto forma di preghiera, si dovesse impartire in ore comprese nell'orario di cui all'articolo 97 del vigente regolamento generale per l'istruzione primaria, assegnando all'uopo un'ora per settimana e propriamente l'ultima dell'orario, nei giorni da scegliersi per turno, secondo le varie scuole, dall'autorità comunale.

Che l'amministrazione comunale si uniformò a tale determinazione; ma, in seguito a denuncia di Vittorio Pellizzoni, il Ministero della Pubblica Istruzione, con decreto 8 marzo 1910, annullò d'ufficio la determinazione stessa, dichiarando che l'istruzione religiosa deve essere impartita in ore estranee all'orario normale delle lezioni, incaricando della esecuzione il Prefetto presidente del C. P. S.

Che avverso questo decreto ha prodotto ricorso a questa sede il Comune di Venezia, deducendo che il provvedimento impugnato non può trovare la sua giustificazione nel carattere facoltativo affermato dal Ministero riguardo all'istruzione religiosa; — che, invece, per la legge del 1859 (art. 315) tale istruzione, pur non essendo impartita se non a coloro che la domandavano, fu considerata come parte dell'istruzione elementare; e, se la legge 1877 non ne parlò, rimase ferma l'interpretazione, secondo cui i Comuni dovessero provvedere a quell'insegnamento per gli alunni i cui genitori ne facessero richiesta; — che ne restò quindi immutata l'obbligatorietà in rapporto ai Comuni e il regolamento 16 febbraio 1888 (art. 2) è esplicito al riguardo: — che, d'altra parte, la stessa legge 1877 se taceva l'insegnamento religioso per ciò che rifletteva l'istruzione primaria inferiore, lo manteneva per la superiore; che il regolamento del 1885 riconfermò che la legge del 1877 non aveva abrogato quella del 1859, ma aveva ribadito il concetto della obbligatorietà nei Comuni di impartire quell'insegnamento, quando fosse richiesto; — che col regolamento del 1908 l'insegnamento religioso è stato conservato, in quanto la maggioranza del Consiglio comunale non deliberò diversamente e quindi, in mancanza di tale voto abolitivo, esso rimane nell'antica condizione di obbligatorietà, come risulta dalla riproduzione dell'identica formula del regolamento anteriore nell'art. 3 della rubrica e dalle dichiarazioni fatte dal Governo in Parlamento; che in conseguenza, se prima del regolamento vigente non si poteva dubitare che l'insegnamento religioso dovesse aver posto nell'orario normale, altrettanto è a ritenere oggi, mentre nell'affidare al Consiglio provinciale scolastico la determinazione dei giorni e delle ore, non si fece accenno alcuna limitativo e parlandosi nell'art. 97 dell'orario normale, par ovvio che siasi inteso di comprendere in esso tutte le lezioni che il Comune ha dovere di dare; che il ministro adduce il diritto dei maestri di rifiutarsi ad impartire l'insegnamento religioso ma ciò riguarda la forma e non la sostanza, mentre la libertà lasciata ai maestri nulla toglie all'organismo della scuola ed al carattere della materia; che l'art. 10 della legge 8 luglio 1904 (art. 407), anche invocato dal Ministero, parla esplicitamente di materia facoltativa, senza accennare all'insegnamento religioso; e se il regolamento non conferì al C. P. S. la potestà di stabilire ore aggiunte per le lezioni catechistiche, come fece la legge anzi detta per le materie facoltative, ciò vuol dire che quelle lezioni dovessero essere comprese nell'orario normale; che non si può obiettare che in tal modo siano danneggiati, gli altri insegnamenti, poiché la legge va presa quale è, se con l'orario normale si volle limitare la fatica intellettuale dei bimbi, sarebbe illogico ammettere senza una norma espressa che fosse consentito d'aggravarli con ore straordinarie di studio per la religione; — e per tali motivi il Comune conchiudeva, chiedendo che fosse annullato l'impugnato decreto.

Che, in pendenza della controversia, il Comune chiedeva pure che fosse sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato: e la Sezione con pronuncia incidentale del 10 giugno 1910, accolse tale domanda, riservata ogni ulteriore decisione del ricorso;

Che successivamente la difesa del Comune ricorrente con un'allegazione a stampa è con note aggiunte ha svolto i motivi del ricorso, mentre la R. Avvocatura Erariale, anche con un'allegazione sottoscritta dall'avvocato Calabrese e direttamente lo stesso Ministero con note aggiunte, hanno sostenuto la legittimità del provvedimento impugnato;

In Diritto

Attesoché la legge organica del 13 novembre 1889 sull'istruzione pubblica, nel tracciare il programma dell'istruzione elementare, comprese in primo luogo fra le relative materie l'insegnamento religioso (art. 315) disponendo tuttavia che gli allievi delle scuole pubbliche elementari i cui parenti avessero dichiarato di prendere cura direttamente della loro istruzione religiosa, fossero dispensati dal seguire le lezioni di religione e dall'assistere ai corrispondenti esercizi (art. 374);

Attesoché, successivamente, la legge del 15 luglio 1877 determinando agli effetti dell'obbligatorietà dell'istruzione elementare le discipline del corso inferiore, non fece menzione dell'insegnamento religioso e prescrisse invece che quel corso dovesse innanzi tutto comprendere le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino;

Attesoché con questa disposizione la legge del 1877 intesa non a regolare ex-novo tutta la materia dell'insegnamento elementare, ma solo a rinvigorire con particolari norme e sanzioni l'osservanza dell'obbligo scolastico da parte dei cittadini, non intese di sopprimere assolutamente l'insegnamento religioso nelle scuole elementari, ma soltanto lasciò liberi i padri di famiglia di esigerlo o no;

Attesoché questo concetto trovò la sua positiva e permanente espressione nel regolamento del 16 febbraio 1888 sull'istruzione elementare, con cui (all'art 2) fu prescritto ai Comuni di fare impartire la istruzione religiosa a quegli alunni, i cui genitori ne facessero domanda: disposizione che venne riprodotta nel regolamento del 9 ottobre 1895 (art. 3) con l'aggiunta di un inciso diretto a stabilire che ai Consigli provinciali scolastici competesse di riconoscere la specifica idoneità a quell'ufficio né maestri o nella altre persone designate ad esercitarlo;

Attesoché le riferite disposizioni vennero senza dubbio ad escludere che l'insegnamento religioso dovesse essere considerato come parte necessaria dell'organismo didattico nelle scuole elementari; non potendosi riconoscere tale carattere se non alle discipline imposte in via assoluta a tutti gli allumi e in tutti i Comuni e non ad un insegnamento da impartirsi o no a volontà de'padri di famiglia; e poiché l'orario normale è commisurato alle esigenze degl'insegnamenti imposti a tutti per legge, è forza ritenere che in conseguenza appunto delle già ricordate disposizioni, l'insegnamento religioso non dovesse trovar posto entro i limiti assegnati all'orario ordinario, né portare nei Comuni ove quell'insegnamento fosse istituito alcuna diminuzione del tempo per prescritto gli insegnamenti obbligatori:

Attesoché, in base a questo criterio, le norme regolamentari del 1895 riserbarono ai Consigli provinciali scolastici non solo il riconoscere caso per caso le speciali attitudini delle persone prescelte dai Comuni per l'insegnamento religioso, ma anche il determinare particolarmente i giorni e le ore da assegnare a tale istruzione ed è agevole intendere come intanto sieno state deferite a quei Consessi le accennate facoltà, in quanto appunto trattandosi di affidare a determinati maestri od anche ad altre persone un incarico a cui non tutti gl'insegnanti dei singoli Comuni possano essere e sentirsi idonei e dovendosi spedire in eccedenza sull'orario normale il tempo per le relative lezioni, bisognava indicare l'autorità competente a dare i provvedimenti che all'uopo sembrassero più opportuni ne' singoli Comuni; in onta delle attitudini degl'insegnanti e delle variabili condizioni e consuetudini della vita locale;

Attesoché non si potrebbe certamente venire a diversa sentenza di fronte al vigente regolamento del 6 febbraio 1908, in quanto, anche a tenore delle sue disposizioni e in coerenza alle determinazioni di legge, è rimesso alla libera volontà dei genitori degli alunni il richiedere o no l'insegnamento religioso e se si è ritenuto conveniente aggiungere a tale norma anche una dichiarazione diretta ad affermare che i maestri non possono essere obbligati ad assumerne l'incarico, non si può da questo complesso di disposizioni se non ritenere confermata la necessità di assegnare all'istruzione religiosa ore aggiunte all'orario normale, non potendosi ammettere che i genitori degli alunni o coloro che ne fanno le veci, col richiedere l'insegnamento religioso, abbiano facoltà di alterare lo svolgimento dell'ordinario programma didattico e di imporre agli allumi che non seguono quelle lezioni una restrizione dell'orario scolastico, e gli stessi maestri col rifiutarsi di assumere l'insegnamento religioso, vengano indirettamente a sottrarre una parte del tempo al periodo di lavoro che, in forza dell'orario normale, essi sono tenuti a dare alla scuola:

Attesoché sarebbe fuori proposito ogni discussione circa l'altra norma, con cui nel detto regolamento è stata riconosciuta anche alla maggioranza dei consiglieri assegnati a singoli Comuni la facoltà di astenersi dall'ordinare nelle scuole comunali l'insegnamento religioso, salvo l'obbligo delle Amministrazioni Comunali a fornire i locali per quell'insegnamento, ove ne sia fatta richiesta dai padri di famiglia, bastando al riguardo considerare che la soluzione della vertenza di cui ora si tratta dipende non già dalla determinazione degli obblighi e delle facoltà delle Amministrazioni comunali in rapporto all'ordinamento religioso, ma solo dalla determinazione degli obblighi e delle facoltà dei padri di famiglia, in rapporto all'istruzione richiesta agli alunni dalle norme imperanti;

Attesoché da parte della difesa del Ministero non vi è domanda di rifusione delle spese giudiziali

Per Questi Motivi

La Sezione rigetta il ricorso.
Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 14 luglio 1911 dalla 4.a Sezione del Consiglio di Stato, presenti i commendatori: Perla (estensore) ff. Presidente – Pincherle – Gonio – Aicardi – Pellicchi – Fucini – Cristofanetti, consiglieri.

Il ragionamento della *Quarta Sezione* fa a' pugni non soltanto colla legge del 1859 e coi regolamenti del 1888, 1895, 1908, ma eziandio col buon senso.

Basteranno due soli rilievi.

Se, per effetto della Legge 15 luglio 1877 sull'istruzione obbligatoria, tutto l'orario normale deve essere conservato alle materie d'obbligo per gli alunni, – e da queste è esclusa la religione, – perché nei tre regolamenti, successivamente promulgati, non fu ordinato di assegnare all'istruzione religiosa un posto fuori dell'orario normale? Perché solo *dopo trentatré anni*, il Ministro della P. I ha deliberato di *escluderla* dall'orario normale?

Ma anche ammesso, come ragiona la *Quarta Sezione*, che nel corso elementare *inferiore* non possa e non debba trovar posto, nell'*orario normale*, l'istruzione religiosa, questa, nel corso elementare *superiore*, è conservata, così come vuole la disposizione dell'art. 315 della legge 1859.

E ammissibile che l'istruzione religiosa nelle prime tre classi elementari sia confinata fuori dell'orario normale e nelle altre classi sia conservata nell'orario normale?

L'interpretazione e l'argomentazione della *Quarta Sezione* non reggono, né di fronte alla legge, né al lume del buon senso.

4. Al punto in cui si è giunti nella delicata questione dell'insegnamento religioso nelle scuole elementari pubbliche, si impone ai cattolici italiani, anzi ai cittadini tutti, cui preme che le patrie leggi sieno rispettate e osservate, e pel buon esempio, che, prima d'ogni altro, devon dare coloro che sono investiti del potere esecutivo, – si impone il dovere di una legale, intensa, forte agitazione, che scuota la proverbiale (apatia di molti, che induca a salutare reazione le coscienze offese nei loro diritti, che ammonisca Il Governo a non violare impunemente le leggi del paese, a non abusare della propria autorità.

Bisogna forzare Governo e Parlamento ad applicare lealmente la legge e il regolamento sull'istruzione religiosa, o ad affrontare, senza ipocrisie, di quesito della sua completa abolizione, anche nelle scuole elementari.

Non deve essere lecito a nessun Governo di calpestare la legge e di farsi giuoco dei Cittadini onesti, per. compiacere le sette.

Perciò parve a me opportuno di indirizzare al Capo attuale del Governo, la lettera seguente:

A Sua Eccellenza Giovanni Giolitti, Presidente del Consiglio dei ministri

ROMA.

Da venticinque anni, appartengo al Consiglio scolastico della provincia di Bergamo, in rappresentanza del Consiglio provinciale; e anche dopo la promulgazione. della legge 4 giugno 1911, sono stato dallo stesso consesso rieletto a far parte del nuovo Consiglio provinciale scolastico, che si va ora ricostituendo.

E in tale mia qualità che io sento il dovere di rivolgermi direttamente alla E. V. per segnalare un gravissimo *inconveniente*, che ha, nel corrente anno, turbata la tranquillità proverbiale del popolo bergamasco e la potrebbe turbare ancora in tutte le scuole

elementari pubbliche della Provincia, di grado inferiore e superiore, venne impartita sempre l'istruzione religiosa, in conformità alle disposizioni della legge e del regolamento, due ore per settimana, l'ultima del mercoledì e l'ultima del sabato; è ciò per disposizione del Consiglio provinciale scolastico, ripetuta ogni anno pel Calendario.

All'esame di religione vennero sempre dai sindaci invitati i parroci, alla fine del primo, come del secondo semestre.

L'istruzione religiosa venne impartita dai maestri titolari delle classi o da appositi catechisti, eletti dai Consigli comunali, approvati dal Consiglio provinciale scolastico, e venne impartita a tutti gli alunni, esclusi quelli i cui genitori avevano dichiarato di provvedervi in altro modo; è ciò in applicazione dell'art. 374 della legge 13 novembre 1859.

Dalla promulgazione di quella legge, sono passati ormai cinquantadue anni; e, per l'applicazione di essa e di altre leggi posteriori, di carattere parziale, riguardanti l'istruzione elementare, si ebbero quattro *regolamenti generali*: il primo del 15 settembre 1860; il secondo del 16 febbraio 1888; il terzo del 9 ottobre 1895; il quarto, che è quello in vigore, del 6 febbraio 1908.

Nella provincia di Bergamo, benché i tre ultimi regolamenti contenessero, a riguardo dell'istruzione religiosa; disposizioni un po' diverse da quelle contenute nel regolamento del 15 settembre 1860, e diverse anche da quelle, mai modificate, della legge organica del 1859, l'insegnamento religioso nelle scuole elementari pubbliche non subì veruna alterazione.

È vero che, dopo la promulgazione del regolamento Bava del 6 febbraio 1908, il R. Provveditore agli studi nella adunanza del Consiglio scolastico del 16 dicembre 1908 chiedeva se, in forza dell'art. 3, si dovessero, in qualche parte, modificare le precedenti disposizioni. Ma il Consiglio giudicò di doverle mantenere - inalterate a poichè il regolamento nuovo, in confronto dei precedenti, non recava che due sole innovazioni: la prima, che l'istruzione religiosa doveva essere impartita per mezzo degli insegnanti delle classi, i quali sieno riputati idonei a quest'ufficio e *lo accettino*; la seconda, che, quando la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune non creda di ordinare l'insegnamento religioso, il Comune *debba mettere a disposizione, per tale insegnamento, i locali scolastici, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dal Consiglio provinciale scolastico*.

Tali nuove disposizioni del regolamento non potevano avere applicazione nella provincia di Bergamo, perché i maestri titolari o i catechisti regolarmente eletti insegnavano la religione cattolica, e perché nessuna maggioranza di Consigli comunali aveva pensato, né pensava, di abolire l'istruzione religiosa, alla quale ci tengono assai le popolazioni nostre.

Ella, Eccellenza, può agevolmente pensare che io sono stato e sono un, convinto sostenitore della necessità piena ed assoluta che l'istruzione della gioventù sia accompagnata, sorretta e coronata da una soda cultura religiosa rispondente alla Fede cattolica, che è quella della grande maggioranza degli Italiani.

E può anche ugualmente pensare che, nell'esercizio, ormai lungo, della carica di membro del Consiglio provinciale scolastico di Bergamo, io abbia costantemente cooperato alla interpretazione corretta e all'applicazione ragionevole di leggi e di regolamenti; ritenendo mio dovere di buon cittadino e di coscienzioso consigliere scolastico di riferirmi alla legge, quando il regolamento se ne discostava; di riferirmi al regolamento e alla legge, quando il potere esecutivo, a mezzo de'suoi complicati

organismi, alterava, distruggeva, con arbitrarie disposizioni, quelle più chiare e più precise della legge e dei regolamenti.

Ond'è che con un senso di doloroso stupore, io ho veduto lo strazio che, dopo la promulgazione del regolamento Rava, è stato fatto in parecchi luoghi della legge, del regolamento, della logica e del senso comune; strazio che dura da tre anni e pare lo si voglia continuare ed accentuare.

Siamo nel periodo delle vacanze scolastiche; è il periodo più tranquillo per il paese; ma pel Ministero della P. I è il più fecondo, onde allestire i provvedimenti che dovranno andare in vigore nel prossimo anno scolastico.

Non vorrei che nuove disposizioni si stessero preparando, per aggravare ancor più la condizione dell'istruzione religiosa nelle scuole elementari, per fenderla più difficile o irrisoria, onde avere facile pretesto per sopprimerla.

Perciò mi permetto di chiamare l'attenzione di Vostra Eccellenza sulla formale, solenne dichiarazione da Lei fatta alla Camera dei deputati, quale Capo del Governo, nella memoranda tornata del 27 febbraio 1908, prima della solenne votazione sulla mozione Bissolati.

Mai, nella Camera italiana, erasi avuta, prima di allora, una discussione così ampia e così vivace sul tema dell'istruzione religiosa. Ed Ella bene operò, insistendo, perché si avesse *una votazione non equivoca*. E perché equivoca non fosse, Ella ebbe cura di *stabilire quale fosse lo stato attuale della legislazione*.

Ella affermò che la legge Casati « *non stabiliva se non il principio che nella scuola elementare vi doveva essere l'insegnamento religioso, ma non determinava né la natura di questo insegnamento, né il modo col quale doveva essere dato, né le modalità, le forme e gli obblighi dell'insegnante e di colui che frequenta la scuola.*

« *Tutta questa materia, Ella aggiunse, è devoluta al regolamento* ».

Sta bene. Però Vostra Eccellenza avrebbe potuto aggiungere che la legge del 13 novembre 1859, non solo stabiliva il principio della obbligatorietà dell'insegnamento religioso nella scuola elementare (art. 315), ma eziandio che « *alla fine di ogni semestre vi sarà in ogni scuola un esame pubblico di religione* » e che « *il Parroco esaminerà gli allievi di questa scuola sopra l'istruzione religiosa* ». (Art. 325).

Inoltre, Ella avrebbe potuto dire in più che, per disposizione della stessa legge (art. 374) « *sono dispensati dal seguire le lezioni di religione e dall'assistere agli esercizi che vi si attengono, gli allievi delle scuole pubbliche elementari, i cui parenti avranno dichiarato di prendere essi stessi cura della loro istruzione religiosa* ».

Ad ogni modo, anche avendo sottaciuto queste due disposizioni della legge, Ella non ha inteso certamente di ammettere che esse potessero, comunque, venire alterate o cancellate dal regolamento. Perciò, da precise disposizioni della legge Casati, risultava ammesso ben chiaramente:

1. Che l'istruzione religiosa *doveva* essere impartita nelle scuole elementari del primo e del secondo grado.

2. Che l'assistenza alle lezioni di religione era *obbligatoria per tutti gli alunni*, eccettuati quelli pei quali altrimenti avevano dichiarato di provvedere, i genitori.

3. Che, alla fine di ogni semestre, era obbligatorio l'esame di religione, fatto dal Parroco.

Ella, sempre nel suo discorso del 27 febbraio 1908 alla Camera, esaminò la portata della legge 15 luglio 1877 sull'istruzione obbligatoria e, rettamente ragionando, ne dedusse che « *rimase ferma l'interpretazione precedente* » cioè che « *i comuni dovevano provvedere all'insegnamento religioso, ma che d'altra parte gli allievi erano padroni di non frequentarla e i padri di famiglia non avevano l'obbligo di mandarvi i loro figli.* » Veramente, la disposizione del

citato art. 374 della legge è un po' diverso dalle affermazioni di V. E. Quell'articolo non dà libertà agli alunni di non frequentare le lezioni di religione; dà facoltà ai genitori di *prenderli cura dell'istruzione religiosa dei figli*; e quando tale dichiarazione sia stata fatta, vengono esonerati i figli dal seguire le lezioni di religione. La prescrizione sta in ciò.

Dopo il 1877, incominciarono gli strappi.

Il primo, col parere del Consiglio di Stato 17 maggio 1878, consacrato nel Decreto reale 6 giugno dello stesso anno sul caso di Genova. In forza di quel Decreto, riconfermato l'obbligo dei Comuni di impartire l'istruzione religiosa, si capovolgeva addirittura la disposizione dell'art. 374 della legge, nel senso che *chi voleva l'istruzione religiosa, la doveva chiedere*.

Tale patente infrazione della legge fu consacrata nel regolamento Coppino del 16 febbraio 1888 (art. 2) e, più tardi, nel regolamento Baccelli del 9 ottobre 1895 (art. 3) con la sola differenza di un'aggiunta in quest'ultimo, molto opportuna, in quanto esige *la idoneità riconosciuta dal Consiglio scolastico* nel maestro di religione.

Anche il regolamento Rava del 6 febbraio 1908 (art. 3) ripete le stesse disposizioni circa l'istruzione religiosa, con le aggiunte e le riserve da me già accennate e da V. E. rilevate nel suo discorso.

Mi consenta però di notare che, anche col suo aperto consenso, un nuovo strappo è stato fatto alla legge.

Trascrivo dal suo discorso:

« Secondo le disposizioni sancite dal regolamento nuovo, adunque, rimane l'insegnamento religioso. Solamente, quando la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune non intende, di darlo, al comune sottentra l'azione libera dei padri di famiglia. E nello stesso tempo, nessun maestro è costretto a dare questo insegnamento, se volontariamente non ne accetta l'incarico. »

« Così abbiamo risolto il problema di lasciare la più ampia libertà tanto ai comuni, quanto ai maestri, quanto ai padri di famiglia ». »

Eccellenza, come si fa a conciliare l'ampia libertà lasciata ai Comuni colle chiare e precise disposizioni di legge che obbligano i Comuni? Si comprende e sta bene la libertà lasciata ai maestri di accettare o no l'insegnamento della religione: come pure la libertà ai padri, di famiglia di non mandare i figliuoli alla scuola di religione: quantunque ciò possa costituire abuso d'un diritto naturale. Ma la giustificazione da Lei fatta del nuovo regolamento, in quanto lascia alle Volubili e mutevoli maggioranze dei Consigli comunali la liberà di accordare o di non accordare che, nelle scuole pubbliche si impartisca l'istruzione religiosa, non regge, né di fronte ai canoni del Codice, né di fronte alle esigenze della scuola educatrice; poiché, per, un verso, è stata misconosciuta una legge che non fu mai abrogata; dall'altro si è data soddisfazione a quelle sette audaci, che negano alle anime cristiane l'alimento necessario alla loro vita, agli intelletti il fattore principale del loro sviluppo e del loro perfezionamento.

Ma, tralasciando di considerare il lato morale della questione, e volendola considerare soltanto dal lato della legalità, io debbo ricordare all'E. V. le sode ragioni di opposizione che le furono mosse da autorevoli parlamentari, durante quella memoranda discussione, come, ad esempio gli on. Salandra, Giusso, Sonnino, Rubini, E. Bianchi; tanto gode ragioni dimostranti la incostituzionalità dell'art. 3 del regolamento Rava che Ella, per ben due volte, ebbe a dichiarare, nella tornata del 27 Aprile, che « *se il regolamento produrrà degli inconvenienti, il Governo provvederà; se andrà bene, allora saremo tutti soddisfatti* ».

Io credo che Ella non vorrà mettermi dalla parte del torto, se io Le affermo che continuerò a dare peso e valore agli articoli 315, 325 e 374 della legge 13 Novembre 1859, che non sono mai stati abrogati, con la solennità dei modi e della procedura voluta in uno Stato costituzionale; e a non dare né peso, né valore ad altre disposizioni e dichiarazioni, le

quali per quanto autorevoli, non sono in armonia con gli articoli fondamentali che reggono e debbono reggere, finché non sieno abrogati, tutta la materia dell'istruzione religiosa nelle scuole, elementari.

Ma, giunto a questo punto, io credo di poterla, per un momento, seguire nella sopraccennata conclusione del suo discorso.

Il regolamento Rava, promulgato con Regio Decreto 6 febbraio 1908, nella parte (art. 3) che disciplina l'insegnamento religioso, *ha dato luogo ad inconvenienti?*

Ella, fin dal 27 febbraio 1908, cioè 21 giorni dopo la promulgazione, ha dichiarato, che, *se il regolamento produrrà inconvenienti, il Governo provvederà.*

Mi è facile Eccellenza, dimostrarle, che quel regolamento degli inconvenienti ne ha prodotti e gravi. Citerò quattro casi soltanto, quelli di Roma, di Venezia, di Milano, di Bergamo.

I. Il caso di Roma. — Quel Consiglio comunale, il 10 Luglio 1908 respinse la domanda di 6294 padri di famiglia, i quali chiedevano, pei loro figli l'insegnamento religioso.

Che fanno i firmatari della domanda? Sanno, che pel disposto dell'art. 3 secondo comma del regolamento Rava, *il Comune deve mettere a disposizione, per tale insegnamento, i locali scolastici.* Demandano le aule; ma il Municipio non risponde e si fa intimare la domanda a mezzo d'uscieri, il 20 gennaio 1909. Il Sindaco risponde il 26 detto mese, che *le domande debbono essere presentate personalmente e individualmente alle direzioni, delle scuole frequentate dai fanciulli, per i quali la richiesta venne fatta.* Pretesa illegale e anche ridicola. Nondimeno, in due giorni, furono presentate 1200 domande nel modo voluto; mentre altri comunicava al Comune regolare protesta, a mezzo d'uscieri giudiziario, il 23 febbraio 1909 contro la illegale imposizione del Sindaco.

Da notarsi, Eccellenza, che il Consiglio provinciale scolastico di Roma, aveva approvati tutti i 170 insegnanti speciali di religione, che, in ogni scuola, avrebbero avuto l'incarico di far lezione.

Ma, nella tornata consigliare del 24 febbraio 1909, l'assessore per l'istruzione Canti dichiarava l'assoluta inattuabilità della disposizione del regolamento Rava, circa la concessione di locali scolastici per l'insegnamento religioso. E i locali furono negati. Un ricorso fu presentato al Prefetto il 23 Marzo di quell'anno; due giorni dopo, un memoriale ai Deputati e un ricorso al Consiglio di Stato.

E l'effetto? Da allora, è abolito di fatto l'insegnamento religioso nelle scuole elementari comunali di Roma. Violata la legge; violato il regolamento, proprio nella nuova disposizione, che Vostra Eccellenza aveva difesa alla Camera il 27 Febbraio 1908, cioè un anno prima.

II. Il caso di Venezia. — Nelle scuole comunali di Venezia venne sempre impartito l'insegnamento religioso un'ora per settimana, nell'ultima ora dell'orario normale, con l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, il quale la rinnovava il 13 febbraio 1909, perché provocata da nuova deliberazione municipale.

Certo Vittorio Pellizzoni presentò ricorso al Ministero della P. I, chiedendo l'annullamento della deliberazione del Consiglio provinciale scolastico; il Ministro, con decreto 8 Marzo 1910, accolse il ricorso e dichiarò che *l'istruzione religiosa deve essere impartita in ore estranee all'orario normale delle lezioni.*

Il Consiglio comunale di Venezia ricorse alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, chiedendo

- a. in via incidentale, la sospensione del Decreto ministeriale;
- b. in merito, l'annullamento del Decreto stesso.

Il 14 Luglio del corrente anno, venne pubblicata la decisione della Quarta Sezione, con la quale è respinto il ricorso, ed è ribadito il criterio che l'istruzione religiosa debba essere impartita in ore estranee all'orario normale.

Perché, dopo 52 anni, si vuole esiliare dall'orario ufficiale l'istruzione religiosa? Quale legge, quale regolamento autorizza tale segregazione?

III. **Il caso di Milano.** — Questo è più complesso e più grave. Con istanze in data 30 ottobre e 16 novembre 1908, i rappresentanti della Associazione del libero pensiero, della Camera del lavoro, della Società democratica lombarda e dei Gruppi socialisti milanesi si rivolsero al Consiglio provinciale scolastico di Milano, chiedendo:

- a. che l'insegnamento religioso fosse impartito in ore fuori dell'orario scolastico;
- b. che l'insegnamento stesso non fosse impartito nella quinta e sesta classe;
- c. che fosse vietato al Comune di inviare alle famiglie degli alunni moduli per la richiesta dell'insegnamento stesso.

Il Consiglio provinciale scol. di Milano, nelle sue tornate del 51 novembre e del 28 dicembre, respinse tutte e tre le domande e deliberò, invece, su tutte e tre in senso diametralmente opposto.

Contro tale deliberazione fu presentato ricorso al Ministro della P. I. e questo con Decreto del 9 Luglio 1910 annullò il deliberato del Consiglio provinciale scolastico di Milano e dichiarò:

1. *che l'insegnamento religioso deve essere impartito in ore estranee all'orario normale di lezione, con retribuzione aggiuntiva ai maestri delle scuole cui sia affidato;*
2. *che non possa la istruzione religiosa essere impartita nei corsi di quinta e sesta classe;*
3. *che non possa il Comune distribuire ai padri di famiglia moduli per la richiesta di detto insegnamento.*

Eccellenza, Ella comprende benissimo, che, accogliendosi ed applicandosi tali norme, che non sono nella legge, che non sono nel regolamento vigente, l'istruzione religiosa è, *di fatto soppressa*. Altro che *inconvenienti*! Si è arrivati al delibo, impunemente compiuto.

IV. **Il caso di Bergamo.** — È l'ultimo e di tutta attualità. Il Decreto Credaro per Milano si chiudeva colla formula rituale di incaricare il Prefetto, presidente del Consiglio provinciale scolastico, della esecuzione del Decreto stesso.

Nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della P. I. n. 29-30 del 21-28 Luglio 1910 vennero ristampate le 3 conclusioni di quel Decreto, senza premesse, né aggiunte di sorta.

Ecco, brevemente, che cosa avvenne, dopo, a Bergamo.

a. Un consigliere comunale della minoranza, propose al Consiglio comunale che venissero applicate nella provincia di Bergamo le disposizioni contenute nel Decreto Credaro per Milano, circa l'istruzione religiosa.

b. Il Consiglio comunale respinse la domanda, con voti 29 contro 7.

c. Il consigliere soccombente ricorse al Consiglio provinciale scolastico, il quale, il 13 Dicembre 1910, con voti 6 contro 5, accolse il ricorso, fece proprie le conclusioni del Decreto Credaro, e il Prefetto le comunicò ai Sindaci con circolare del 10 gennaio 1911, invitandoli ad applicarle.

Io, dal mio posto di consigliere comunale, ho combattuto, sorretto dalla legge e dal regolamento, la proposta del collega di minoranza, e, forte delle medesime ragioni e per altre considerazioni particolari e generali, mi sono opposto nel Consiglio provinciale scolastico alla proposta del R. Provveditore che si applicasse a Bergamo il Decreto Ministeriale emanato per Milano. Ma i sei consiglieri d'origine governativa soverchiarono i cinque presenti d'origine elettiva.

E la lotta fu aperta subito. Dopo cinquantadue anni di pacifico governo della scuola, sotto l'impero della legge e dei regolamenti, i quali, pur mutati in alcune parti, nessuna novità avevano introdotto nell'istruzione religiosa, il popolo bergamasco sentì vivamente l'offesa: doppia offesa: al sentimento religioso altamente sentito e praticato, e alle patrie leggi, che esso vorrebbe vedere da tutti e sempre osservate.

E il popolo si ribellò. Protestarono in forma legale 87093 padri e madri di famiglia. Le Giunte municipali, i Consigli comunali, l'Associazione bergamasca dei Comuni, il Consiglio provinciale, senza accennare alle migliaia di proteste e di petizioni di associazioni e di privati, anche da me apertamente incoraggiate.

Ella non ignora certamente la interrogazione mossa dai Deputati onor. Bonomi e Benaglio, entrambi assessori municipali di Bergamo, il primo anche Presidente del Consiglio provinciale; interrogazioni mosse al Presidente del Ministero on. Luzzati e al Ministro dell'istruzione, on. Credaro. Non ignora l'interessamento spiegato da altri Deputati della Provincia, allo scopo di rimettere pace negli animi e tranquillità nelle pubbliche amministrazioni.

Già si continuava ed insegnare la religione nelle scuole, con le norme semisecolari, quando si pubblicò la decisione del Consiglio provinciale scolastico; si continuò ad insegnarla durante l'agitazione e si continuò fino al termine dell'anno scolastico, in seguito a parziale soddisfazione ufficiosa data dal Governo al popolo bergamasco, a mezzo della propria Deputazione politica.

Ma, che ne sarà nel prossimo anno scolastico? Si vorrà . applicare la legge e il regolamento, oppure la decisione della Quarta Sezione, il Decreto ministeriale, il parere della Commissione sulle controversie, fatto proprio dal Ministro?

Eccellenza! Nel suo discorso del 27 febbraio 1908, Ella citò la legge del 15 luglio 1877 e dichiarò che, per effetto di essa, *i comuni dovevano provvedere all'istruzione religiosa*. Citò il regolamento Coppino del 1888 e quello Baccelli del 1895, per concludere che i Comuni dovevano continuare a far lo stesso e soggiunse che, *anche secondo le disposizioni sancite dal regolamento nuovo (Rava) rimane l'insegnamento religioso*.

Ora, io mi rivolgo alla sua coscienza di provetto legislatore e, di capo del Governo d'allora e del Governo attuale; e chiedo: *Che cosa rimane, dopo quasi tre anni di esperimento, del regolamento Rava; che cosa rimane dell'istruzione religiosa, obbligatoria pei Comuni?*

Messa illegalmente fuori dell'orario normale, mentre tutti i quattro regolamenti generali dell'ultimo cinquantennio non autorizzavano tale ostracismo.

Esclusa dalle classi quinta e sesta, mentre il corso completo delle scuole primarie, che era dapprima di quattro classi, diventato col regolamento del 1895 di cinque completato con la *sesta*, per la legge Orlando dell'8 luglio 1904, che chiude *colla licenza della scuola primaria al termine del sesto anno di studio* (art. 10, legge Orlando), E l'art. 815 della legge Gasati prescrive che l'istruzione religiosa debba, essere impartita nelle classi del *grado inferiore* e in quelle del *grado superiore*.

Vietata ai Comuni la distribuzione di moduli, per le domande, senza che si sappia con quale diritto si possa limitare ai Municipi l'uso di stampiglie onde facilitare gli atti amministrativi.

Negato l'uso delle aule scolastiche, proprio nella capitale del regno, sotto gli sguardi del Parlamento e, del Governo, e negato proprio nel caso in cui, per disposizione precisa del regolamento nuovo, il Comune era obbligato a concederle.

Ma v'ha di più. Col Decreto Credaro; che esclude dall'orario normale l'istruzione religiosa, si impone ai Comuni di corrispondere *una retribuzione aggiuntiva ai maestri*.

Che spesa è codesta? Forse obbligatoria? Forse facoltativa? Se obbligatoria, ho il diritto di chiedere all'E. V. se, d'ora innanzi, le spese comunali nuove possono diventare obbligatorie, per semplice volontà di un ministro o di una Commissione governativa, e non per disposizione tassativa di legge. Se la spesa è facoltativa, l'istruzione religiosa si fa dipendere dalla volontà della maggioranza, che la può approvare o negare.

Posto ciò, io chiedo qual valore abbiano le affermazioni e le assicurazioni di V. E. che l'insegnamento religioso *rimaneva*, col nuovo regolamento, *nelle condizioni di prima*.

Eccellenza! Sono o non sono *inconvenienti* questi? E tutti avvenuti negli ultimi tre anni, cioè dopo la promulgazione del regolamento 6 febbraio 1908?

Non pare a Lei che il valore del nuovo regolamento sia stato, a bello studio, annullato e subito e ripetutamente dagli organi governativi, e proprio da quelli stessi, i quali avrebbero dovuto ricordarsi delle formali assicurazioni da Lei date a giustificazione del diritto dei padri e degli alunni all'istruzione religiosa e del dovere dei Comuni di farla impartire?

Ora, io ho voluto segnalare a Lei, ritornato alla presidenza del Governo, i deplorati *inconvenienti*, per avere l'opportunità di ricordarle la solenne promessa fatta alla Camera il 27 febbraio 1908: « *Se il regolamento produrrà degli inconvenienti, il Governo provvederà* ».

Provveda, Eccellenza, subito, prima che si inizi il nuovo anno scolastico; prima che I Provveditori pubblichino i nuovi 'Calendari; prima che altri strappi sieno fatti alla legge Casati al disgraziato regolamento Bava; prima che si riprendano dalle popolazioni, che vogliono assicurato l'insegnamento religioso insieme al rispetto della legge, più ardenti agitazioni e la inutile via dei ricorsi, perché l'esperienza dell'ultimo triennio ha accumulato un monte di delusioni e di offese alla legge e alle oneste coscienze.

Ella trovi l'energia, che non Le manca, per richiamare Ministri, Commissioni, Consigli scolastici, Provveditori, Ispettori, alla rigorosa applicazione degli articoli 315, 325 e 374 della legge Casati, in armonia con le disposizioni dell'art. 3 del Regolamento Rava; e faccia in modo che a nessuno, eccettuato il Parlamento, sia consentito di mutare, a capriccio, le leggi dello Stato, di alterarne il valore, di falsarne lo spirito.

È un membro del Consiglio scolastico di Bergamo, il quale invoca da Lei un provvedimento che gli tolga l'occasione di dover lottare di nuovo, per ottenere il dovuto rispetto alle leggi del suo paese, colla fiducia di non avere invocato invano.

Bergamo, 5 settembre 1911.

NICOLÒ REZZARA

II.

Il presente e l'avvenire degli Asili per l'infanzia.

SOMMARIO: 1. I primi Asili — 2. Asili e giardini — 3. Gli Asili e la legislazione — 4. Pericoli e provvedimenti.

1. La carità cristiana generò gli Asili per l'infanzia. La distinzione fra Scuole infantili e Scuole elementari o primarie venne tardi, col crescere del bisogno d'istruzione e col miglioramento delle disposizioni legislative in materia scolastica.

La custodia dei bambini e la loro educazione religiosa furono, dapprima, le ragioni principali che indussero alla fondazione di Asili per l'infanzia.

Ma il loro ordinamento con criteri morali, pedagogici, igienici e didattici, rispondenti ai bisogni dell'educazione infantile, non venne che nella prima metà del secolo

decimottavo, per merito particolarmente, dell'abate Aporti, tosto seguito da un numero ragguardevole di sacerdoti e di laici, assai benemeriti della educazione popolare, specialmente infantile.

Vicino alle Chiese o all'ombra dei Monasteri, nei tempi pili vicini a noi, sorsero non pochi Asili pei bambini, dai tre ai sei o sette anni, rispondenti alle necessità nuove, create dall'industria trasformata e dalle cresciute esigenze della vita domestica, nella quale, non rare volte, si riscontra anche ora, l'insipienza accoppiata alla impotenza.

2. In Italia l'Asilo per l'infanzia ebbe, specialmente dopo la propaganda dell'Aporti, carattere tutto nostro, cristiano e italiano. Ma non tardarono a penetrare dai paesi d'oltr'Alpe sistemi e metodi alquanto differenti, che i *progressisti* del tempo avidamente si appropriavano, facendosene apostoli improvvisati, più audaci che convinti.

Il *metodo sperimentale* di Fröebel, nei suoi Giardini per l'infanzia, metodo che è base di tutta la educazione infantile da lui desiderata e propugnata, aveva troppo intima parentela, col libero esame. — Agli entusiasti si contrapposero subito i giudici severi che condannarono e principio e metodo; mentre i più saggi educatori cristiani dell'infanzia, dopo di avere studiato e conosciuto Fröebel e i suoi metodi, ne copiarono tutto il buono scientifico e didattico e lo seppero adattare alle esigenze religiose, al carattere, alle disposizioni geniali del popolo italiano.

I poteri pubblici, assorbiti dalla preoccupazione della politica, distratti da maggiori esigenze scolastiche, poco o nulla badarono agli Asili; tanto è ciò vero, che nella legge organica del 1859 non c'è una sola disposizione che riguardi gli Asili per l'infanzia.

3. Nel regolamento del 15 settembre 1860 si trovano per la prima volta menzionati gli Asili, in quanto venivano assoggettati alla vigilanza di speciali soprintendenti, e (art. 167) venivano dispensate dal presentare titoli di idoneità *le persone che insegnano privatamente a fanciulli minori di sei anni od in pubblici asili d'infanzia, così gratuitamente, come per mercede, purché prima ne facciano consapevole l'Ispettore del Circondario.*

Con l'articolo stesso si ingiungeva, prima di aprire un Asilo, di presentare all'Ispettore *una fede medica che certifichi la salubrità del luogo.*

Il regolamento Coppino del 1888 non si occupò degli Asili, mentre quello Baccelli del 1895 all'art. 218 stabiliva:

I Municipi, gli Enti morali, i privati e le private Associazioni possono aprire istituti di educazione infantile, in locali riconosciuti salubri e convenienti.

Le persone preposte a tali istituti devono possedere titoli comprovanti la loro idoneità all'ufficio.

Speciali istruzioni ministeriali determineranno i limiti, i programmi e i metodi per gli istituti infantili.

Identiche disposizioni sono riprodotte nel regolamento Rava del 6 Febbraio 1908, con l'aggiunta che *gli istituti di educazione per l'infanzia sono sottoposti alla vigilanza del Regio Ispettore.*

Ma dal 1895 fino al giorno d'oggi, il Ministero non ha, fortunatamente, mantenute le fatte promesse, né provveduto organicamente, al rilascio dei *titoli d'idoneità* a chi voglia dedicarsi alla direzione di Asili per l'infanzia.

Vero è che fin dal 1885 di Ministero cercò con apposita Circolare (17 settembre e 26 novembre) di introdurre negli istituti di educazione per l'infanzia il metodo Fröebel è che un Asilo o giardino fröebelliano dovea annettersi tanto alle scuole normali maschili quanto alle femminili. Tale disposizione fu inclusa nella Legge 12 luglio 1896, nella quale si stabilisce (art. 1) che a *ciascuna scuola normale femminile sia unito un giardino d'infanzia.*

Il relativo regolamento, approvato con R. Decreto 3 dicembre 1896, disponeva:

Art. 97. — Può conseguire il diploma speciale di abilitazione all'insegnamento nei giardini e negli asili d'infanzia chi abbia già la patente di maestra di grado superiore o la licenza dalla scuola normale.

Il diploma si consegue presso le scuole normali femminili regie o pareggiate, alle quali sia annesso il giardino d'infanzia.

Art. 98. — Le aspiranti al diploma speciale devono assistere per un anno alle lezioni del giardino d'infanzia.

Il tirocinio è fatto sotto la vigilanza del Direttore o della Direttrice della scuola e del professore di pedagogia.

Art. 99. — Per ottenere il diploma, la tirocinante dovrà alla fine dell'anno aver meritato, a giudizio del Direttore, del professore di pedagogia, e della maestra del giardino d'infanzia, almeno *sei* per l'attitudine didattica, e quindi fare una lezione ai fanciulli del giardino.

La lezione pratica si fa alla presenza del Direttore, del professore di pedagogia e della maestra del giardino, secondo la norma dell'art. 93.

Art. 100. — Il diploma speciale, nel quale sono scritti i voti sull'attitudine didattica e sulla lezione, è rilasciato dal R. Provveditore.

Allo scopo di preparare convenientemente le future maestre, cosidette *giardinieri*, il Ministro emanò una circolare 18 marzo 1897, la quale diede, in pratica, assai scarsi risultati. Alle esigenze della legge e del regolamento verso le maestre giardinieri non corrisponde né il compenso materiale, né quello morale. Perciò assai scarso è ancora il numero di esse, benché con la legge 14 giugno 1907 sia stata estesa la possibilità di conseguire il diploma di *maestre di giardino d'infanzia alle maestre di asili infantili*, che abbiano conseguita l'abilitazione all'insegnamento elementare anche inferiore, prima dell'anno 1906.

Le maestre d'asili e di giardini per l'infanzia, purché dipendano da Comuni e da enti morali, sono iscritte al Monte Pensioni, al quale si verseranno *undici centesimi* dell'ammontare degli stipendi e cioè *sei centesimi* a carico, degli enti e *cinque centesimi* a carico delle insegnanti.

A favore delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna, con la legge 15 luglio 1906, venne stanziata per l'anno 1906-1907 la somma di L. 450.000 *per concorrere alla istituzione e al mantenimento dei giardini ed asili d'infanzia*.

E siccome tale somma non fu che in piccola parte erogata, si provvide, coi residui, alla preparazione di maestre per gli asili e giardini rurali delle Stesse regioni. Perciò furono indetti dal Ministero, con circolare 22 gennaio 1909, dei corsi speciali fatti presso *asili-modello*, ammettendosi agli stessi giovanette fornite di licenza complementare o tecnica, o dell'ammissione alla quarta classe ginnasiale. Le lezioni di questi corsi pedagogici sono affidate preferibilmente a insegnanti di scuole normali.

Malgrado tutti i citati provvedimenti governativi, le maestre degli Asili infantili, anche buone e valenti, erano e molte sono anche oggi, senza titolo alcuno. Furono chiesti e concessi dal Ministero in varie provincie dei *corsi speciali estivi di educazione e di igiene infantile* per le maestre d'asilo. A Bergamo se ne ebbero due frequentatissimi particolarmente da monache insegnanti. A tutte venne rilasciato un attestato di frequenza, e di profitto, che sostituisce il diploma mancante, che moltissime non potrebbero procurarsi.

Tali corsi estivi si alternano ogni anno. Dal 16 agosto al 30 settembre del corrente anno, sono indetti nelle seguenti sedi: *Alba, Varese, Treviso, Porto Maurizio, Pesaro, Potenza, Catania*; e ciò per disposizione del ministro Credaro, con disposizione in data 16 luglio p. p.

È utile conoscere i programmi teorico e quello pratico di tali corsi, per norma delle insegnanti, le quali, nei futuri anni, crederanno di approfittarne.

PROGRAMMA DELLA PARTE TEORICA.

1. Educazione razionale del fanciullo i caratteri generali, desunti dalla osservazione degli istituti e dei bisogni dell'infanzia.
2. Enrico Pestalozzi e la scuola popolare. Il padre Girard e l'insegnamento della lingua materna.
3. Ferrante Aporti e gli asili d'infanzia in Italia.
4. Federico Fröebel e il suo metodo.
5. Valore educativo dei doni e dei lavori Froebeliani e nesso logico» esistente fra di loro.
6. Processo speciale del Froebel per gli esercizi di disegno. Graduazione, limiti e scopi di tali esercizi nei giardini d'infanzia, connessione di essi cogli altri, propri del metodo fröebeliano, somiglianze e differenze fra Aporti e Fröebel.
7. Sviluppo progressivo del linguaggio nel bambino. Lezioni intuitive, norme speciali per usarle convenientemente nel giardino d'infanzia.
8. Educazione del sentimento morale, traendo principalmente occasione della vita che il fanciullo conduce in casa e nel giardino d'infanzia.. Preghiere, conversazioni sopra vignette colorate, stampe, ecc., raccontini, favolette, poesie.
9. I giuochi e il canto negli istituti infantili. Loro efficacia igienica - e morale, esercizi ginnici e canti appropriati all'età infantile, nonne speciali per l'organizzazione dei canti accompagnati da movimenti.
10. Giardino e lavori di giardinaggio, loro importanza educativa. Avvertenze intorno all'uso conveniente del terreno: spazio libero, aiuole, ecc.
11. Ordinamento e buon governo di un istituto educativo d'infanzia con particolare riguardo alle diverse specie di tali istituti urbani e rurali gratuiti, a pagamento, misti. Locale, suppellettile, materiale didattico, ecc. Maestre, programma, orario, disciplina, ricreazione ecc.

PROGRAMMA DELLA PARTE PRATICA.

1. Raccontini sopra vignette colorate e con proiezioni, se si può preghiere. 2. Lezioni intuitive. - Canti e giuochi. - 4. Primo dono di Fröebel. - 5. Secondo dono. - 6. Terzo dono. - 7. Quarto dono. - 8. Quadrati e triangoli. - 9. Steccoline, bastoncini, anelli. - 10. Disegno. - 11. Trapunto. - 12. Ricamo. - 13. Intreccio. - 14. Tessitura. - 15. Piegatura. -16. Intaglio. - 17. Ferri e sugheri, margheritine. - 18. Plastica.

Avvertenze.

Le lezioni teoriche durano un'ora per ciascuna; avranno luogo, ogni, giorno non festivo nel mese di agosto e nei primi giorni di settembre.

Le lezioni pratiche si terranno per tutta la durata del corso, destinandovi due ore antimeridiane d'ogni giorno non festivo. Nel mese di agosto saranno fatte dalla speciale incaricata del Ministero; nel settembre invece dalle frequentatrici del corso, e specialmente da quelle che sono maestre d'asili e giardini d'infanzia pubblici, sotto la vigilanza della incaricata della parte pratica e dell'insegnante che ha l'incarico delle lezioni teoriche.

Le frequentatrici del corso, e, specialmente quelle che sono maestre in asili e giardini d'infanzia pubblici, saranno altresì esercitate, dalla incaricata della parte pratica, nell'esecuzione di campionari di lavori fröebeliani adatti per bambini d'asili e giardini d'infanzia.

Gli esercizi segnati ai numeri 1, 2 e 3 del programma della parte pratica, oltre al formare oggetto delle prime lezioni, dovranno alternarsi nelle successive lezioni, con gli altri esercizi.

PROGRAMMA D'IGIENE.

1. Nozioni elementarissime di anatomia e fisiologia del bambino (da 3 ai 6 anni), avuto riguardo allo sviluppo del sistema osseo e muscolare delle funzioni della vita vegetativa (respirazione, reazione alimentare, ecc.), degli organi dei sensi, delle attività psichiche, degli istinti, ecc.

2. Nozioni generali sulle malattie della prima infanzia acquisibili nelle scuole, avuto riguardo specialmente ai primi sintomi di esse:

a) gruppo di malattie trasmissibili direttamente o indirettamente: angina, difterite, croupotosse convulsa, scrofolosi o tubercolosi; polmonite o broncopolmonite, morbillo, scarlattina, vaiolo, parotite, oftalmie contagiose, otoree, tigna, scabbia, eczemi, ecc. ecc.

b) gruppo di malattie che possono trovare nella scuola una causa produttrice e predisponente: miopia, strabismo, deviazioni della colonna vertebrale, ritenzione di urina, anemia, ecc.

3. Tenuta igienica del bambino. Nettezza della testa e del corpo. Nettezza della bocca, abluzioni, bagni, abiti. Lavoro e riposo e distribuzione delle ore relative. Norme generali di ginnastica igienica.

4. Durata della esclusione dalla scuola dei bambini, che abbiano sofferto malattie infettive trasmissibili, o che abbiano in casa persona affetta da malattie stesse.

5. Norme speciali per i bambini rachitici e balbuzienti.

6. Tenuta igienica dell'ambiente. Corridoi, vestibolo, salo di istruzione e di ricreazione (superficie, cubatura, pavimento, pareti, illuminazione naturale, ventilazione, riscaldamento). Banchi ed arredi scolastici. Utensili e vasi per i cibi e le bevande. Giardino, considerato anche in rapporto alle stagioni e vicissitudini atmosferiche, Acqua potabile e acqua di consumo (lavabo). Latrine.

N. B. — Questo programma sarà svolto, in non meno di 20 conferenze, della durata di un'ora ciascuna nel pomeriggio dei giorni non festivi.

4. Anche per ciò che riguarda la educazione infantile, o, come si dice ora *sub-elementare*, è manifesta la tendenza costante del Governo: a poco, a poco, arriveremo alla completa statizzazione, rendendo, a poco, a poco, sempre più difficile l'azione dei privati — persone e associazioni — a pro della infanzia.

E come si è avuto col monopolio scolastico da parte dello Stato, la soppressione legale o arbitraria di ogni insegnamento religioso nelle altre scuole, è lecito argomentare che gli Asili infantili non saranno trattati meglio, e che anche le poche preghiere, ora incluse nel *programma teorico-pratico* dei Corsi di educazione infantile verranno tolte, sempre in omaggio alla nuova *Dea* della scuola ufficiale, la *laicità*.

Intanto però sono, da consigliare le maestre degli Asili, sprovviste di qualsiasi titolo, di frequentare i Corsi estivi, che si apriranno per cura, del Ministero. Esse potranno rendersi, certamente, meglio idonee all'esercizio della loro missione e si metteranno al sicuro da future inevitabili molestie, col possesso dell'attestato di frequenza e di profitto.

Nello svolgimento del programma educativo nei singoli Asili, le insegnanti sono libere; esse sapranno adottare criteri e metodici quali rispondano alle esigenze di famiglie cristiane, allo stato delle menti tenerelle ed ai riguardi doverosi allo sviluppo, fisico dei bambini. Un buon Asilo non deve essere una sala di custodia, dannosa all'educazione fisica e morale; ma nemmeno un surrogato alle prime classi elementari; come non poche troppo zelanti maestre pretendono e vogliono.

In Italia, abbiamo pochi Asili comunali, molti Asili eretti in Enti morali, moltissimi appartenenti ad associazioni e a persone private.

Chi fonda un Asilo deve pensare e provvedere al suo mantenimento, o dotandolo di patrimonio proprio o assicurandogli rendite annuali fisse, dopo di averlo provveduto di fabbricato conveniente.

Il Governo e le Casse di Risparmio sogliono largire sussidi anche generosi ai nuovi Asili e a quelli che si rinnovano e si migliorano; a condizione però che sieno eretti in *ente morale*, oppure si impegnino ad ottenere il Decreto reale di riconoscimento giuridico, entro un dato termine.

L'atto che fa lo Stato di riconoscere la esistenza di un istituto, di una associazione che compie determinate funzioni, non contrarie alla morale, alle istituzioni, all'ordine pubblico, non è un favore che viene Concesso; è un dovere da parte dello Stato; e, nel compiere tale dovere, lo Stato non ha assolutamente diritto di imporre restrizioni al diritto comune.

Ora, in pratica, da qualche tempo, avviene il contrario. Si sa, quasi tutti gli Asili infantili hanno carattere e scopo di beneficenza; e questa, quasi sempre e dovunque, è alimentata e profumata dalla carità cristiana, sentita e praticata, non soltanto in persone agiate, ma, non poche volte, anche in popolani autentici.

Chi largisce, chi dona per un determinato fine, massime se Spinto da sentimenti cristiani, suole esigere alcune condizioni: come ad esempio, che l'amministrazione dell'Asilo sia presieduta sempre dal Parroco pro-tempore, ovvero che il Parroco sia uno degli amministratori; che la direzione dell'Asilo sia affidata a religiose; che non manchi l'istruzione, religiosa; che per l'anima del donatore, ogni anno si compia qualche ufficio di suffragio.

Ebbene; non rare volte è avvenuto, negli ultimi anni; che le Autorità tutorie, ispirate a sentimenti diversi, o troppo compiacenti verso persone e partiti locali ostili al principio e alle Istituzioni religiose, frappongano difficoltà al libero corso degli atti pel riconoscimento giuridico, o abusino della loro autorità per imporre restrizioni e disposizioni contrastanti Colla volontà dei donatori, asserendo che vi si oppone la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Che fare in tali circostanze? Sacrificare l'Asilo o sacrificare la volontà dei benefattori? Né l'una, né l'altra cosa.

Vi sono accorgimenti e combinazioni, che possono in ogni luogo, conciliare le due volontà, anche se una appare illogica e di carattere settario:

Di caso in caso, occorre prendere consiglio da persone intelligenti e sagge — e regolarsi di conformità. Certo è che, ove l'intransigenza giacobina si palesasse inflessibile, è da preferire: la libertà a vincoli odiosi e immorali; è da preferire la povertà- dei mezzi,

sempre accompagnata e sorretta dalla Provvidenza ad atti di dedizione e di sottomissioni disonoranti la dignità e la libertà del cristiano e del cittadino.

Perciò è da consigliare e da far comprendere ai buoni, ai generosi, a tutti i ben disposti a favorire, in vita o in morte le istituzioni scolastiche per l'infanzia — ed altre ancora — a disporre con libertà assoluta, ma con le cautele indispensabili ad assicurare i vantaggi temporanei o perpetui alle opere e alle istituzioni che si vogliono beneficiare.

Certo è che non bisogna illudersi: la legislazione in Italia, rispetto alla religione, alla chiesa, alle istituzioni cattoliche, è diventata sempre più ostile; né vi ha barlume di speranza che migliori.

Dunque? Alla libera iniziativa privata il massimo appoggio morale e finanziario. La soluzione sta in ciò.

III.

la mutualità scolastica disciplinata dalla legge è quella libera.

SOMMARIO: — 1. Casse scolastiche di risparmio — 2. La mutualità scolastica. — 3. La Legge — il Regolamento. — 4. Altre forme di mutualità.

Abituare i fanciulli, oltre che nella famiglia, anche nella scuola all'economia, al risparmio, alla previdenza, è opera commendevolissima, specialmente nei tempi nostri, nei quali le occasioni e gli incentivi allo spendere si sono moltiplicati e diffusi dovunque. Se alle sollecite cure dei genitori, si associassero quelle degli insegnanti pubblici e privati i risultati sarebbero sicuramente quali si desiderano.

Nei quadri dell'azione cattolica, figurano assai bene, alcune società giovanili di mutuo soccorso fra alunni di Oratori; esse contano più di trent'anni di esistenza e continuano a dar frutti eccellenti, essendo diventati preziosi vivai per le associazioni mutue fra adulti. Ma sono poche, e meriterebbero di essere copiate dovunque sieno Oratori e Ricreatori cattolici pei giovanetti.

Allo scopo di favorire e incoraggiare l'abito del risparmio nei fanciulli, lo Stato italiano incominciò con la Legge 27 maggio 1875 ad autorizzare i Direttori delle scuole e delle Società di mutuo soccorso a raccogliere i risparmi degli scolari e dei soci, a iscriverli su apposito libretto, favorito dall'amministrazione postale, libretto fruttifero anche oltre al limite massimo stabilito per tutti i libretti, che è di L. 2000. Agli stessi raccoglitori si davano gratuitamente tutti gli stampati necessari, i quali, per legge, erano esenti da formalità e da spese di bollo.

Per la esecuzione di tale legge avvennero accordi fra il Ministero della Pubblica Istruzione e quello delle Poste e dei Telegrafi, egli organi rispettivi emanarono circolari e istruzioni; e a mezzo dei Provveditori, degli Ispettori e dei periodici scolastici, si fece una attiva propaganda a favore delle Casse di risparmio nelle scuole; ma i risultati, che si speravano non furono ottenuti che in piccola parte.

Appena il dieci per cento degli insegnanti pubblici del regno curò di approfittare e di far profittare della nuova legge, poiché si raccolsero e depositarono, presso le Casse postali di risparmio, in venticinque anni, la somma di lire circa *trecentomila*. I maestri più zelanti del risparmio erano tutti insegnanti in scuole rurali, meno *quattro*.

Quali le cause di così magro risultato? In primo luogo il mancato incoraggiamento ai maestri diligenti, ai quali eransi promessi dei premi, varianti da lire 30 a lire 50; ma non erano premi obbligatori, bensì *facoltativi*. Altra, causa, la proverbiale trascuratezza delle famiglie nell'esercizio del risparmio, e perciò il nessun amore di inculcarlo nei figliuoli?

Anzi, si son verificati molti casi, nei quali i risparmi accumulati sui libretti personali rilasciati dalle Casse postali di risparmio, finivano estinti, in gran parte, alla fine dell'anno scolastico, per opera dei genitori.

In pratica, quindi, non si ebbero che risultati meschini.

2. Le società di mutuo soccorso fra alunni ed ex alunni delle scuole elementari vanno, da pochi anni, sotto il nome di mutualità scolastiche. Esse hanno per scopo principale lo scambievole aiuto in caso di malattia e la formazione di un fondo, per costituire rendite vitalizie o pensioni per la vecchiaia; Nella, Francia e nel Belgio esse ebbero notevole sviluppo.

Da alcuni anni, si incominciò a parlarne anche in Italia, e, disgraziatamente, non solo a parlarne, ma anche ad agire sul terreno pratico, da persone e da associazioni molto sospette.

Si intravide subito che la mutualità scolastica, benché non lo si dicesse troppo chiaro, dovea essere un mezzo nuovo per conoscere ed accostare i fanciulli dell'oggi, che diventeranno i lavoratori del domani. Una volta conosciuti e irregimentati nei quadri della mutualità, più facile sarebbe stato presso di loro altro genere di propaganda, e non solo più facile, ma anche e sicuramente più efficace.

Tosto si è trovato un Deputato, il Valeri, che si incaricò di tradurre in italiano e di presentare alla Camera un disegno di legge, che rimase, per parecchi anni, disegno di legge.

Intanto, il Ministro della P. I. indirizzava il 1 febbraio - una circolare ai R. Provveditori, agli Ispettori, alle-Ispettrici ed ai Maestri, con la quale segnalava e lodava la mutualità scolastica di Ancona, istituita per opera di quel R. Provveditore e quelle di Milano, che chiamava *fiorenti*; e annunziava che a Piacenza erasi costituita l'associazione nazionale della mutualità, scolastica e a Roma due Comitati promotori di dette istituzioni.

Il Ministro affermava che *il posto di onore, in quest'azione, spetta ai maestri*. Perciò, tracciava alcuni capisaldi delle future istituzioni e cioè:

1. Fatte per classi, con iscopo intellettuale, mediante una biblioteca scolastica.
2. Quota settimanale da pagarsi da cent. 10 a, cent. 15.
3. Solo il decimo della somma incassata andrà a scopo intellettuale. Del resto, si fanno due parti: una serve pel mutuo soccorso in caso di malattia; l'altra da versarsi al fondo per le rendite vitalizie o pensioni.
4. Le somme raccolte sono depositate alla Cassa postale, sopra un solo libretto per classe e per scuola, intestato al Presidente della Società per la mutualità scolastica.
5. Debbonsi visitare dai maestri e dagli alunni più diligenti per turno, gli ammalati.
6. Il servizio delle pensioni deve concordarsi colla Cassa nazionale di previdenza.
7. Le cariche della società sono gratuite.
8. Si ammettono alla mutualità alunni ed ex alunni che non abbiano oltrepassato i 16 anni.
9. Si designano come modelli, gli Statuti della mutualità scolastica milanese e anconetana.

I frutti prodotti dalla Circolare ministeriale non furono né abbondanti, né lusinghieri. A Torino, si ebbe subito dopo; un risveglio di attività, prodotto più da vigoroso impulso di Autorità, e da zelo di parecchi insegnanti, che da intelligente cooperazione di genitori e di alunni. Perciò, dopo parecchi mesi, si notò un languire quasi generale.

3. Intanto maturava la prima legge Raineri, che è del 17 luglio 1910 e che torna opportuno riprodurre nel suo testo ufficiale.

Art. 1. — Le Società di mutuo soccorso fra gli alunni ed ex alunni, delle scuole elementari pubbliche e private che abbiano fra i loro scopi quello di assicurare ai soci una pensione di vecchiaia a mezzo della Cassa Nazionale di previdenza, possono conseguire il riconoscimento dello Stato purché lo statuto di esse sia conforme alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'art. 4.

Il riconoscimento conferisce alle Società la personalità giuridica e i privilegi indicati nell'art. 9 della legge 15 aprile 1886, n. 3818. Esso è dato con Decreto Reale, promosso dal Ministro di agricoltura, industria, e commercio, d'accordo col Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Art. 2. — La Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai è autorizzata ad accettare, in uno speciale ruolo, con i contributi vincolati alla accumulazione mutua, la iscrizione dei soci delle Società scolastiche di mutuo soccorso, riconosciute ai sensi della presente legge, dall'età di 6 anni, fino all'età di 12 anni.

Raggiunti i 12 anni di età, gli iscritti al ruolo della mutualità scolastica, che abbiano i requisiti richiesti sono trasferiti nei ruoli operai; della Cassa Nazionale; quelli che non abbiano i requisiti richiesti, sono trasferiti alle Assicurazioni popolari di rendite vitalizie esercitate dalla Cassa medesima.

La Cassa Nazionale di previdenza assegnerà agli iscritti nel ruolo della mutualità scolastica, che avranno versato un contributo annuo, non inferiore a tre lire, una quota annua di concorso, nella misura e nei modi che saranno stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione della Cassa.

Art. 3. — Alle Società di mutuo soccorso fra gli alunni ed ex alunni delle scuole pubbliche contemplate dall'art. 1, riconosciute ai sensi della presente legge, le quali inscrivano i propri soci alla Cassa Nazionale di previdenza nel ruolo della Mutualità scolastica, lo Stato concede, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento, un contributo annuo non superiore a 50 centesimi per ogni socio iscritto che abbia versato alla Cassa un contributo annuo di almeno tre lire.

A tal fine, sarà annualmente iscritta, in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura, industria o commercio, una somma non superiore a lire cinquantamila.

Art. 4. — Il Governo del Re, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, emanerà il regolamento per la esecuzione della presente legge, entro tre mesi dalla entrata in vigore di essa.

Merita particolare rilievo, come, anche da questa leggina, apparisca evidente l'opera assidua dello Stato di trascurarne, anzi di punire le scuole *private*.

Si noti che in forza dell'art. 1, possono conseguire il riconoscimento giuridico non solo le società fra alunni ed ex alunni di scuole elementari pubbliche, ma anche le società fra alunni ed ex alunni di scuole private; con questa differenza però, che, pel disposto dell'art. 8, soltanto ai soci delle prime lo Stato assegna 50 centesimi ciascuno, ove abbiano versato almeno L. 3 in un anno. Ai soci delle seconde, nulla.

Evidente è lo scopo: rendere più frequentate le scuole pubbliche; rendere deserte le private.

È sempre lo stesso criterio, che guida le Autorità dello Stato italiano.

Nondimeno molti cattolici credettero di poter servirsi della legge, per far conoscere, diffondere e applicare la mutualità scolastica. Ma rimasero sempre perplessi in attesa del regolamento, il quale, come il solito, venne assai tardi. Porta là data del 19 marzo 1911 e fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno p. p.

Esso merita proprio di essere conosciuto, perché è un capolavoro della burocrazia ministeriale, atto soltanto ad impedire che le persone di buona volontà si dedichino alla propaganda, alla fondazione delle Mutualità scolastiche. Invece di facilitare, esso crea nuove difficoltà.

TITOLO I.

Condizioni e procedura per il riconoscimento giuridico.

Art. 1. — Lo statuto di una Società scolastica di mutuo soccorso, la quale chieda il riconoscimento giuridico, ai sensi e per gli effetti della legge 17 luglio 1910, n. 521, deve contenere:

1. la denominazione assunta dalla Società, la sede e la circoscrizione;
2. lo scopo di assicurare ai soci effettivi una pensione di vecchiaia, inscrivendoli alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ed eventualmente gli altri singoli scopi distintamente specificati;
3. le condizioni e i modi di ammissione e di esclusione dei soci, sia effettivi, sia di altre categorie (contribuenti, onorari, benemeriti e simili);
4. le norme che disciplinano la composizione e la validità delle assemblee sociali;
5. la formazione del Consiglio di amministrazione, ed eventualmente del Comitato esecutivo, di un Comitato di sindaci, il modo di elezione dei loro membri, la durata del loro mandato, la natura delle loro attribuzioni;
6. I sindaci possono essere scelti anche fra persone estranee alla Società.
7. la costituzione della rappresentanza della Società in giudizio e fuori;
8. la data di apertura e di chiusura dell'anno di esercizio sociale;
9. l'obbligo di formare processo verbale delle assemblee e delle adunanze degli uffici esecutivi e del Comitato dei sindaci;
10. la misura delle quote o dei versamenti e la scadenza in cui debbono essere effettuati dai soci effettivi o dai soci di altre categorie, e se da quest'obbligo sono esonerati i membri del corpo insegnante delle rispettive scuole elementari od altre persone;
11. i vantaggi che procura la Società ai soci effettivi;
12. i modi d'impiego e di custodia dei capitali sociali;
13. l'obbligo di un bilancio alla fine di ogni esercizio annuale, da approvarsi dall'assemblea dei soci, salvo che nello statuto non sia stabilito che l'intero governo della società spetti al Consiglio di amministrazione od al Comitato esecutivo che la rappresenta;
14. le condizioni e le modalità per le deliberazioni relative a modificazioni dello statuto, alla fusione con altre Società scolastiche di mutuo soccorso, allo scioglimento e alla liquidazione in conformità agli art. 9 e 10 del presente regolamento.

Art. 2. — La Società scolastica di mutuo soccorso che vuole conseguire il riconoscimento giuridico, ne farà domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, e la invierà per mezzo del Prefetto della rispettiva provincia.

Il Prefetto la trasmetterà al più presto possibile al Ministero, unendovi un succinto parere del Provveditore agli studi.

Alla domanda sottoscritta dal rappresentante della Società, con la sua qualità e l'indirizzo postale, saranno allegati, oltre al parere del Provveditore agli studi:

1. due copie dello statuto;
2. copia del verbale della adunanza, nella quale fu dichiarata costituita la Società e fu deliberato lo statuto proposto alla approvazione governativa;
3. copia del verbale dell'adunanza, nella quale fu deliberato di chiedere il riconoscimento giuridico;
4. l'elenco nominativo dei soci effettivi, con l'indicazione per ciascun socio del sesso e della data di nascita;
5. il numero dei soci delle categorie (contribuenti, onorari, benemeriti, ecc.).

L'elenco deve portare in calce la dichiarazione che è conforme alla verità, firmato dal rappresentante e dal segretario della Società; le copie di cui ai numeri 1, 2 e 3 devono essere dichiarate conformi all'originale con le stesse firme predette.

Art. 3. — Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio, a tenore dell'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 521, promuoverà, d'accordo col Ministro della pubblica istruzione, il Regio decreto che conferisce alla Società scolastica di mutuo soccorso la personalità giuridica e ne approva lo statuto organico ai sensi e per gli effetti della legge 17 luglio 1910 n. 521.

Art. 4. — Le Società scolastiche di mutuo soccorso, qualora i loro statuti lo consentano, possono federarsi allo scopo: di regolare e facilitare il passaggio dall'uno all'altro ente federato dei soci effettivi che hanno cambiato di scuola o di circoscrizione, o di ordinare in comune i loro servizi, senza però perdere la loro autonomia.

Art. 5. — Le Federazioni di cui nell'articolo 4 possono ottenere il riconoscimento giuridico, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1910, n. 521 con lo stesso procedimento indicato negli articoli 2 e 3 del presente regolamento, e quando sieno state giuridicamente conosciute, sono ad esse applicabili le disposizioni del presente regolamento per quanto concerne l'approvazione governativa delle modificazioni degli statuti e della deliberazione di scioglimento, e l'invio dei rendiconti annuali.

Art. 6. — Lo statuto di una Federazione che chiede il riconoscimento giuridico deve indicare:

1. la denominazione e la sede della Federazione è la circoscrizione territoriale in cui devono aver sede le Società federate;

2. gli scopi della Federazione;

3. le condizioni e modalità necessarie, perché le Società scolastiche di mutuo soccorso possano essere ammesse a partecipare alla Federazione o possano cessare da tale partecipazione, i diritti e doveri di esse.

Dev'essere riservata la facoltà ad ogni ente federato di ritirarsi dalla Federazione, dandone a questa avviso due mesi prima della chiusura dell'anno di esercizio.

4. il numero di delegati delle Società federate, le modalità e condizioni di validità delle loro deliberazioni;

5. il modo con cui sono costituite l'amministrazione e la rappresentanza della Federazione in giudizio e fuori;

6. la nomina di 3 o 5 sindaci e due supplenti, le loro attribuzioni e la durata del loro mandato;

7. l'obbligo di formare processo verbale delle adunanze dei delegati e degli uffici esecutivi e del Comitato dei sindaci;

8. i modi d'impiego e di custodia dei capitali della Federazione;

9. l'obbligo di un bilancio alla fine di ogni esercizio annuale, da approvarsi dai delegati;

10. le condizioni e modalità per le eventuali modificazioni dello statuto, per la fusione con altre Federazioni, per lo scioglimento e la liquidazione.

TITOLO II

Disposizioni applicabili alle Società scolastiche di Mutuo soccorso giuridicamente riconosciute.

Art. 7. — Le Società scolastiche di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute, per potere acquistare stabili od accettare legati o donazioni, debbono esservi autorizzate e in precedenza con Decreto Reale, promosso dal Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Le donazioni ed i legati per un fine determinato ed aventi carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale della Società erogandone le rendite in conformità alla destinazione indicata dal donatore o testatore, provvedendo a tal uopo alle opportune aggiunte allo statuto della Società.

Art. 8. — Durante resistenza della Società scolastica di mutuo soccorso giuridicamente riconosciuta, è vietata qualsiasi distribuzione di capitali sociali disponibili.

Però nel caso del passaggio di un socio ad un'altra Società scolastica di mutuo soccorso riconosciuta, lo statuto può consentire il trasferimento di somme dall'una all'altra Società.

È vietato il rimborso delle somme versate dai soci, salvo la tassa, di ammissione od ogni altra somma versata al momento della domanda di ammissione nella Società, qualora questa domanda non fosse accolta.

Art. 9. — Lo statuto di una Società scolastica di mutuo soccorso riconosciuta, non può essere modificato che da una assemblea sociale convocata e deliberante nelle forme previste dallo statuto.

Le deliberazioni di questa assemblea sociale, per essere valida, debbono riportare la maggioranza di tre quarti dei soci presenti e aventi diritto al voto, a termini dello statuto.

Le modificazioni non sono esecutive, finché non sieno state approvate con Regio Decreto.

Per ottenere questa approvazione, deve essere fatta domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, rimettendola al Prefetto della rispettiva provincia, che la trasmetterà, al più presto possibile, al Ministero, unendovi un succinto parere del Provveditore agli studi.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

1. Copia del Verbale dell'adunanza in cui le modificazioni furono deliberate, portante in calce la dichiarazione di conformità all'originale firmata dal presidente e dal segretario;

2. Il testo delle modificazioni con la stessa dichiarazione di cui al numero 1;

3. Una relazione in cui sieno esposti i motivi di ciascuna modificazione.

Art. 10. — La fusione con altra Società scolastica di mutuo soccorso e lo scioglimento volontario di una Società riconosciuta possono essere deliberati da una assemblea sociale specialmente a tale uopo convocata, per mezzo di lettere individuali, indicando espressamente l'ordine del giorno, ed inviate almeno due mesi

prima della data dell'assemblea, la quale deve essere composta almeno di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tale deliberazione deve riportare i voti dei tre quarti dei soci presenti, e non è esecutiva, finché non sia stata approvata con Regio Decreto.

Per ottenere questa approvazione, deve essere seguito lo stesso procedimento determinato nell'articolo precedente, indicando nella domanda i motivi della fusione o dello scioglimento e della liquidazione, e unendo copia del verbale dell'adunanza in cui la fusione, lo scioglimento e la liquidazione furono deliberati, con la dichiarazione, in calce, di conformità all'originale, firmata dal presidente e dal segretario;

Art. 11. — Le Società scolastiche di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute devono, entro due mesi dall'approvazione del rendiconto, inviarne copia al Ministero di agricoltura, industria e commercio, insieme ai seguenti documenti:

1. Lo stato patrimoniale alla data di chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
2. Copia del verbale dell'assemblea generale, in cui il rendiconto fu approvato, e della relazione dei sindaci;
3. Un resoconto speciale su ciascuna donazione e su ciascun lascito avente carattere di perpetuità, di cui nell'articolo 7 del presente regolamento.

Il rendiconto e i documenti, di cui ai numeri 1 e 3, devono portare in calce la dichiarazione di conformità alla verità, firmata dal presidente e dal segretario; il documento, di cui al n. 2, la dichiarazione di conformità all'originale, con le stesse firme.

Art. 12. — Qualora una Società scolastica di mutuo soccorso riconosciuta, nonostante speciali avvertimenti ed eventuali provvedimenti; del Ministro di agricoltura, industria e commercio, non si uniformi alle disposizioni delle leggi, del presente regolamento e dello statuto approvato, o non provveda ad apportare allo statuto approvato le modificazioni suggerite dal Ministro, le potrà essere revocato il riconoscimento giuridico, con Decreto Reale promosso nelle forme indicate nell'articolo 3 del presente regolamento.

Lo stesso Decreto Reale di revoca potrà, su conforme parere del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, dichiarare la società sciolta e messa in liquidazione.

Art. 13. — Se lo scioglimento della Società avvenga in conseguenza della revoca del decreto di riconoscimento giuridico, il Prefetto della provincia, per invito del Ministro di agricoltura, industria e commercio, nomina uno o più liquidatori, possibilmente fra i soci della stessa Società.

Nel caso predetto, come anche nel caso di scioglimento volontario di una Società scolastica di mutuo soccorso giuridicamente riconosciuta, si provvede alla liquidazione con le norme seguenti:

Dall'attivo sociale si prelevano:

1. l'ammontare degli impegni contratti verso i terzi;
2. le somme necessarie per soddisfare gli impegni statutarî assunti verso i soci effettivi prima del giorno della dichiarazione della liquidazione.

L'avanzo eventuale dell'attivo sarà consegnato alla Congregazione, di Carità del luogo, perché lo amministri a favore degli alunni delle scuole elementari a cui provvedeva la Società liquidata.

Se la Società provvedeva agli alunni di scuole elementari di più Comuni, l'amministrazione sarà affidata alla Congregazione di Carità del Comune che contava il maggior numero dei soci effettivi della Società liquidata.

Art. 14. — Nel caso della liquidazione di una Società scolastica di mutuo soccorso, le donazioni e i legati di cui all'articolo 7 del presente regolamento, aventi carattere di perpetuità, saranno trattati in conformità alla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 15. — Nei casi previsti nell'articolo 13, penultimo capoverso, e nell'articolo 14, alla Congregazione di Carità sarà sostituito il Patronato scolastico del rispettivo Comune, qualora il Patronato scolastico sia riconosciuto giuridicamente.

TITOLO III

Assegnazione del contributo dello Stato.

Art. 16. — Le Società scolastiche di mutuo soccorso fra alunni ed ex-alunni di scuole pubbliche, giuridicamente riconosciute, debbono inviare al Ministero di Agricoltura, industria e commercio, insieme ai documenti indicati nell'articolo 11, una o più tabelle contenenti le seguenti indicazioni riferentisi alla data di chiusura dell'ultimo esercizio annuale:

- a) il numero dei soci di categoria diversa dagli effettivi (contribuenti, onorari, benemeriti, ecc.);

b) l'elenco nominativo dei soci effettivi, pei quali si chiede il concorso dello Stato previsto nell'articolo 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521, col riassunto sommario in fine per il computo del predetto concorso, e con la dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale della Società, dal segretario e dal cassiere, che certifica la verità e la esattezza dei dati contenuti nell'elenco.

Il detto elenco, distinto per sesso, indicherà per ciascun socio effettivo che vi incluso: 1. il numero del libretto d'iscrizione nel ruolo della Mutualità scolastica presso la Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai; 2. il nome e cognome del socio; 3. la data della nascita (giorno, mese, anno); 4. il nome e la professione del padre; 5. il versamento eseguito presso la Cassa Nazionale di previdenza durante l'anno a cui l'elenco si riferisce.

Art 17. — Non hanno diritto al contributo di cui all'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521, le Società scolastiche di mutuo soccorso che omettano di inviare i documenti indicati negli articoli 11 e 16 entro il termine indicato all'art. 11.

Le Società scolastiche di mutuo soccorso che abbiano fatto nei documenti predetti dichiarazioni erronee o inesatte, quando non giustifichino la loro buona fede, possono, con decisione del Comitato, di cui nell'articolo 18, essere escluse dal diritto all'assegnazione del contributo predetto per un periodo non eccedente i tre anni, salvo, ove ne sia il caso, lo scioglimento della Società, e senza pregiudizio delle pene nelle quali fossero incorsi gli amministratori ai termini del Codice penale.

La decisione del Comitato, accennata nel capoverso precedente, è provvedimento definitivo.

Art. 18. — L'assegnazione del contributo di cui all'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521, sarà fatta da un Comitato composto da un rappresentante del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri di agricoltura, industria e commercio, del tesoro e dell'istruzione pubblica, di un rappresentante della Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, e di due rappresentanti delle Società scolastiche di mutuo soccorso fra alunni ed ex-alunni di scuole elementari pubbliche giuridicamente riconosciute, scelti dal Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il Presidente del Comitato è nominato fra i suoi componenti dal Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Con decreto del Ministro di agricoltura, industria e commercio saranno determinate le norme per il funzionamento del Comitato.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

Art. 19. — Il Ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di ispezionare, per mezzo dei suoi delegati, le società scolastiche di mutuo soccorso riconosciute, le quali hanno l'obbligo di soddisfare a tutte le richieste di notizie, statistiche od altre fatte dallo stesso Ministero.

Il Ministero si riserva anche la facoltà di prescrivere i modelli pei resoconti, le tabelle e gli elenchi prescritti dal presente regolamento.

Art. 20. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio pubblicherà ogni anno la relazione sull'andamento delle Società scolastiche di mutuo soccorso riconosciute.

4. Prescindendo dalla mutualità scolastica, quale è disciplinata dalla legge e dal regolamento, i cattolici che curano la cristiana educazione della gioventù e vogliono, impedita che essa si corrompa, possono appigliarsi ad altre forme di mutualità scolastica, tentata già con discreto successo in parecchie località. Essa può essere promossa e governata o da apposita Associazione o da qualche sodalizio già esistente, come attribuzione complementare, o da un nucleo di persone di buon volere.

Questa forma di mutualità, libera da Rincolli legali, può prefiggersi uno dei seguenti scopi o alcuni o anche tutti, secondo le condizioni dei singoli luoghi.

a) Ascrivere gli scolari, con l'assenso dei genitori, ad una società di mutuo soccorso, costituita o da costituirsi, pei casi di malattia e di morte. Nella malattia, si assicura un sussidio; in caso di morte, si assicurano suffragi. Quota mensile da pagarsi, a mo'd'esempio, cent. 30; sussidio giornaliero, durante la malattia, cent. 50. Assegno per suffragi, da stabilirsi, a seconda degli usi locali. Una circostanza assai favorevole, pei

genitori e pei maestri., onde ascrivere i fanciulli a tali società, è l'avvenimento solenne della prima comunione, oggidì anticipata ai sette anni. Sapendo adoperarsi con delicatezza e con zelo, nessun genitore rifiuterà il suo appoggio.

b) Assicurare ai fanciulli un capitale fisso, mediante il pagamento di quota settimanale; il capitale si riscuote immediatamente all'epoca del decesso, se questo avviene dopo il 15° anno di età e prima della scadenza della polizza od al più tardi all'epoca della scadenza. In caso di morte; prima del 15° anno vengono restituiti tutti i premi annuali, meno uno, aumentati degli interessi composti al 3 %.

Questa è *la previdenza infantile nel caso vita*.

Ad esempio, un padre iscrive il suo bambino di sei anni, obbligandosi a pagare per esso 50. centesimi la settimana, fino al giorno in cui esso compirà il 25° anno. Il contributo continua per 19 anni. La *Società cattolica di Verona* pagherà al 25° anno dell'assicurato L. 474, se sarà in vita. Se l'assicurato morisse prima di raggiungere il 15° anno, la Società restituisce a chi spetta i premi annuali pagati, meno uno, con l'interesse composto del 3 %; se la morte avvenisse dopo il 15° anno di età e prima della scadenza della polizza, la Società pagherà agli eredi tutto il capitale assicurato.

c) Assicurare ai fanciulli un capitale all'epoca della scadenza, se l'assicurato è in vita, mediante il versamento di una quota settimanale fissa. In caso di morte, durante il periodo assicurativo, la *Società cattolica di Verona* restituisce i premi pagati, meno uno. Il pagamento del capitale assicurato in caso di vita, avviene non prima dei vent'anni dell'assicurato. Questa è *la previdenza infantile a Capitale differito*.

Ad esempio: Un padre assicura il figlio che ha sette anni, obbligandolo a pagare 50 centesimi la settimana fino al 25° anno di età. La differenza è di 18 anni. Il capitale assicurato è di L. 520.

d) Assicurare i fanciulli alla Cassa nazionale di previdenza.

L'Unione economico sociale ha sempre caldeggiato l'iscrizione dei lavoratori, giovani e adulti, a questo Istituto, che è certamente bene ideato, e verso del quale Governo e nazione hanno doveri sacri da mantenere.

Non c'è nessuna società di mutuo soccorso che sia in grado, colle sole risorse proprie, di assicurare una pensione, che non sia irrisoria, ai propri soci, divenuti vecchi o inabili al lavoro.

Ciò può fare e fa la Cassa nazionale di previdenza, istituita, con la legge 17 luglio 1898, resa più perfetta con la legge 80 maggio 1907.

Concludendo, i cattolici possono istituire società di mutuo soccorso infantili, o mutualità scolastiche fra alunni che frequentano scuole pubbliche e private, ricreatorii e oratorii; possono raccogliere, custodire e far fruttare, nel miglior modo, i contributi individuali, depositandoli presso qualche Banca cattolica, o qualche Cassa rurale o popolare. Giunti i fanciulli all'età di 12 anni, li inscrivono alla Cassa nazionale di previdenza, versando la somma accumulata nei tre, quattro anni precedenti. È la prima dotazione per la pensione, qualora non si preferisca di accumulare un capitale, presso la Verona, da adoperarsi nella età in cui i bisogni individuali e famigliari, si manifestano maggiori.

In tal modo, si stimola e si diffonde la previdenza infantile, si creano simpatie verso le nostre cattoliche istituzioni e si preparano elementi idonei all'azione cattolica futura.

IV. La nuova legge Daneo-Credaro.

SOMMARIO: 1) L'amministrazione delle scuole tolta ai Comuni — 2) Il nuovo Consiglio scolastico provinciale 3) Le usurpazioni censurate — 4) I maestri e le loro relazioni coi Comuni — 5) I maestri nel ruolo provinciale 6) I benefici della legge.

1. Apparentemente, la legge 4 giugno 1911, — detta legge Daneo-Credaro, dal nome dei due ministri che l'hanno studiata, proposta, difesa e fatta approvare, — dovea essere diretta a combattere e a distruggere, in Italia, la piaga dell'analfabetismo e a dotare di buone scuole tutti i Comuni del Regno; ma, in sostanza, si è voluto, per mezzo di essa, fare un gran passo verso l'*avocazione della scuola elementare allo Stato*.

Siccome una parte di detta legge deve essere applicata subito e altre parti di essa più tardi, è utile, è importante che si mettano subito in rilievo le une e le altre, in rapporto ai mutamenti che vengono con essa introdotti.

Il più deplorabile, perché il più ingiusto, è quello di avere, *di fatto*, soppressa quella scarsa libertà che godevano i Comuni, nell'amministrazione delle proprie scuole. Da tale usurpazione, sono esclusi, per ora, soltanto i *Comuni capoluogo di Provincia e di Circondario*. A questi ultimi però è lasciata la facoltà, entro tre anni (art. 13) di cedere, pur essi, le proprie scuole al Consiglio scolastico provinciale.

Tutti gli altri Comuni — e sono circa *ottomila* — sono stati dichiarati inetti, impotenti, e perciò spogliati d'ogni diritto di dirigere e di amministrare le proprie scuole. È il nuovo Consiglio Scolastico provinciale che diventerà padrone e amministratore delle scuole comunali. Esso, si adunerà poche volte all'anno, ma sarà permanentemente rappresentato da una Deputazione scolastica composta di sette membri del Consiglio, presieduta dal R. Provveditore.

Oltre al Consiglio e alla Deputazione, è stata creata una Delegazione governativa, incaricata di tutte le pratiche finanziarie. Le scuole medie sono sottratte alla vigilanza del nuovo Consiglio scolastico; esse sono sottoposte alla giurisdizione di una *Giunta provinciale per le scuole medie*, presieduta dal R. Provveditore e composta di due rappresentanti del Consiglio Provinciale, di un rappresentante del Comune capoluogo della provincia, eletti dai rispettivi Consigli, del medico provinciale, di due capi d'Istituti governativi e di due insegnanti d'Istituti governativi d'Istruzione media; residenti nella provincia,, designati ogni triennio con decreto ministeriale.

Il nuovo Consiglio scolastico provvede (art. 5) alla classificazione delle scuole; obbliga i Comuni all'adempimento della prescrizioni stabilite dalla legge e dai regolamenti; approva tutto quanto concerne la costruzione, il restauro, l'adattamento, l'arredamento degli edifizi e dei locali ad uso di scuola; vigila su tutte le pubbliche scuole elementari, ed anche su quelle private. Inoltre, provvede alla gestione dei fondi e delle rendite destinate all'istruzione e all'educazione elementare e popolare, delle assegnazioni dello Stato, dei sussidi, dei rimborsi, delle tasse scolastiche; alla istituzione di scuole elementari, di insegnamenti facoltativi, e di scuole complementari alla nomina, alla promozione, al trasferimento, al collocamento a riposo, al licenziamento degli insegnanti e a tutte le altre attribuzioni, relative all'istruzione elementare e popolare, conferite al Consiglio comunale dalle leggi anteriori alla presente.

Quale autorità resta ai Comuni sulle loro scuole? Nessuna; resta l'obbligo di pagare quanto oggi pagano, e, certo, anche di più. C'è qualche rimedio pei Comuni che non sono capoluogo di provincia o di circondario? C'è la valvola dell'art. 16, il quale dispone che essi hanno la facoltà di chiedere, entro tre d'anni dalla pubblicazione della legge, di essere

autorizzati ad amministrare le loro scuole direttamente, conservando tutti i benefici finanziari conferiti dalla stessa legge.

Ma tale autorizzazione potrà essere concessa ai Comuni che, a giudizio del Consiglio scolastico, hanno adempiuto, da almeno cinque anni consecutivi, tutte le prescrizioni della legge e dei regolamenti scolastici, se il numero degli analfabeti del Comune, accertato dal censimento dell'anno 1911, risulterà non superiore al 25 % della popolazione, dai sei anni in su.

Dunque, un Comune potrà riavere la diretta amministrazione delle proprie scuole, se il Consiglio scolastico avrà giudicato che esso ha adempiuto una quantità di disposizioni, volute dalla legge, per cinque anni consecutivi.

Ma il quinquennio quando incomincia? Dalla promulgazione della legge? Non pare; perché, se entro un triennio dalla promulgazione, i Comuni hanno la facoltà di chiedere d'essere autorizzati ad amministrare direttamente le proprie scuole, si deve intendere che il quinquennio decorre dalla data della richiesta. Se, ad esempio, il Comune fa la domanda nel 1912 deve provare che, durante il quinquennio 1906-1911, ha adempiuto a tutte le prescrizioni della legge e dei regolamenti. E se i Comuni lasciano trascorrere il triennio senza chiedere l'autorizzazione, perdono essi il diritto di poter amministrare le loro scuole? Pare che sì: imperocché la facoltà di chiedere è, per l'art. 16, tassativamente limitata: *entro tre anni dalla promulgazione della legge*. La facoltà, dunque, cessa col giugno del 1914.

Siccome è ovvio ritenere che molti Comuni d'Italia saranno felici di avere un peso e una responsabilità di meno, così la statizzazione si sarà di molto avvicinata alla meta.

2. Vediamo come sia costituito il nuovo Consiglio Scolastico provinciale (art. 2).

È composto di 15 membri:

- a) Il R. Provveditore agli studi;
- b) Due membri scelti dal Ministro della P. I. fra persone residenti nella provincia, che abbiano speciale conoscenza dell'istruzione elementare;
- c) Il Direttore o un insegnante di scuola normale, scelto dal Ministro;
- d) L'Ispettore scolastico addetto all'Ufficio provinciale Scolastico;
- e) Il Direttore delle scuole elementari del capoluogo della provincia;
- f) Due insegnanti elementari stabili, che insegnino da cinque anni;
- g) Un rappresentante della Provincia eletto dal Consiglio;
- h) Un rappresentante del Comune capoluogo della provincia;
- i) Un rappresentante dei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole;
- j) Quattro rappresentanti dei Comuni che tale amministrazione non conservano.

Dunque, i Comuni dei due gruppi *h, i, j*, han diritto di eleggere *sei* membri su quindici del Consiglio scol. provinciale e li possono scegliere anche fra persone che non sieno consiglieri comunali.

Un quesito ora si affaccia, considerando le disposizioni dell'art. 87 comma secondo e terzo del seguente tenore:

Il passaggio dell'amministrazione della scuola dai Comuni al Consiglio scolastico sarà, entro l'anno 1913, stabilito con Decreto Reale per ciascuna provincia, a mano a mano che siasi provveduto alla costituzione degli uffici provinciali, alla formazione dei ruoli del personale ed alla sistemazione dei rapporti, tra, Comuni e Consigli Scolastici.

Fino all'emanazione del Decreto Reale, l'amministrazione della scuola continuerà ad essere esercitata dai Comuni, secondo le norme attualmente vigenti.

Ora, i Comuni, i quali, soltanto da qui a due anni; vedranno le loro scuole passare sotto l'amministrazione, del Consiglio scolastico, avranno, ora sì o no il diritto di nominare i loro *quattro* rappresentanti nel Consiglio scolastico?

Per l'art. 14, le loro scuole sono *affidate* al Consiglio scolastico; per l'art. 87, tale fatto avverrà soltanto entro il 1913 per due anni ancora, dunque, rimane lo statu quo.

Se vale ora la disposizione dell'art. 87, i Comuni non capoluoghi di Circondario, provvedendo direttamente, per un biennio, all'amministrazione delle proprie scuole, dovrebbero essere invitati ad eleggere i loro rappresentanti nel Consiglio scolastico insieme ai Comuni capoluoghi: e, in tal caso, dovrebbero, tutti insieme, eleggerne *cinque*;

Ma la legge tale caso non contempla; mentre contempla l'opposto caso e vi provvede col comma 11 dello stesso, art. che dice:

Nelle provincie, che non abbiano Comuni di cui al n. 9 (che conservano cioè l'amministrazione delle scuole) il numero dei rappresentanti comunali, di cui al n. 10 è di cinque.

Ma qui è chiaro che vi è oscurità o contraddizione, perché, in base al disposto dell'art. 87, comma I, *le disposizioni relative al Consiglio scolastico e agli uffici dell'Amministrazione locale, entreranno in vigore (parole della legge) colla pubblicazione della presente legge; tutte le altre, a cominciare dal 1 luglio 1911.*

Chi si raccapezza? Determinazioni equivoche e anche contraddittorie.

Equivoche, perché, se nei rapporti del Consiglio scolastico, le disposizioni della nuova, leggeremo | entrano in vigore il 17 giugno, cioè il giorno della pubblicazione, proprio da quel dì, non esiste né il Consiglio scolastico vecchio, coi suoi 12 membri; né quello nuovo, coi 15. E se tutte le altre disposizioni andavano in vigore col 1 luglio 1911, inutile e ridicolo il far entrare in vigore la prima con anticipo di 13 giorni,, mentre tutte sono ancora, dopo tre mesi, stampate solo su carta.

Contraddittorie, perché, mentre il I comma dell'art. 87 stabilisce i termini, uno per far entrare in vigore una parte della legge, come s'è visto, il dì stesso della sua pubblicazione; l'altro, per far entrare in vigore tutte le altre parti col 1 luglio 1911; - subito dopo; nello stesso articolo si statuisce che il passaggio dell'amministrazione della scuola dai comuni al Consiglio scolastico avverrà, per Decreto Reale, entro il 1913.

Chi ne capisce qualche cosa?

Gli stessi Provveditori agli studi non ne fanno nulla. Essi, rimasti soli al governo delle scuole, sono fino ad oggi 9 Settembre, senza istruzioni e senza particolari facoltà, perché senza regolamento..

Verrà però un dì – e pare non lontano – che i Comuni, saranno invitati a scegliere i loro rappresentanti nel nuovo Consiglio scolastico.

Si preparino i Comuni a scegliere bene, con criterio illuminato e prudente, i loro rappresentanti, sieno essi *quattro* o *cinque*; poiché di altre importanti questioni; di molti: gravissimi interessi riguardanti i Comuni, dovranno occuparsi i nuovi Consigli scolastici.

3. Per comprendere l'enormità del danno che deriva dalla legge Daneo-Credaro ai molti Comuni, che hanno lodevolmente curata l'istruzione, in modo che la percentuale degli analfabeti è scarsa, inferiore certo al 25 %, basterà far rilevare che i Comuni stessi dovranno versare alla Tesoreria dello Stato;

a) l'ammontare delle spese obbligatorie e facoltative, per stipendi, aumenti sessennali e miglioramenti di carriera, retribuzioni, supplenze, gratificazioni, assegni ordinari di qualsiasi natura al personale direttivo ed insegnante;

b) l'ammontare delle quote dei contributi dovuti dal Comune pel Monte pensioni degli insegnanti.

Il che vuol dire, che il Comune deve conservare nel suo bilancio, per le proprie scuole, almeno le somme che vi sono iscritte nel corrente anno; e tali somme, pagate al Comune dai contribuenti, debbono passare alla tesoreria dello Stato, che emette i mandati di pagamento .

Il Comune, come si vede, non è più ritenuto capace di firmare un mandato a favore delle proprie scuole e dei propri insegnanti.

Non basta. La legge obbliga ancora, i Comuni:

a) fornire locali idonei e sufficienti alle scuole esistenti e alle scuole elementari e popolari *che vi saranno istituite*;

b) provvedere al riscaldamento, all'illuminazione, al servizio, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, degli attrezzi ginnastici, per la fornitura dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari e popolari e per le scuole serali e festive;

c) fornire l'alloggio gratuito agli insegnanti, ai quali sia stato concesso e a quelli ai quali, venga assegnato nei nuovi edifici scolastici;

Finora, la beneficenza e l'assistenza, a beneficio degli scolari era libera, e si esercitava, in molti Comuni, sotto forme varie utili, geniali.

D'ora innanzi, non sarà più così. Ogni Comune dovrà istituire un Patronato Scolastico (art. 71) e lo, dovrà sovvenire annualmente con somme da stanziarsi in bilancio (art. 74). E se il Comune non aumenterà tali stanziamenti, almeno del 2 %, l'autorità tutoria, pel disposto dello stesso art. 74, *non approverà* qualsiasi nuova spesa facoltativa o aumento di spesa facoltativa ordinaria e straordinaria, In confronto di. quelle iscritte in bilancio.

Il sistema è addirittura iniquo. Si tratta di una vera spogliazione di autorità e di libertà secolari, le quali nessuno, finora, aveva osato toccare. Rapidamente, si arriverà all'assorbimento completo di ogni diritto, di ogni facoltà. Al Comune resterà il Cimitero, perché è impossibile portarlo via; e, col Cimitero, resterà il seppellitore dei cadaveri; e l'uno e l'altro emblemi della *morte*.

Il programma dei socialisti non poteva, trovare esecutori più devoti, più appassionati, più pronti ed anche più entusiasti. Come si corre diritti al socialismo di Stato!

Oggi sono le scuole: domani sarà l'industria delle assicurazioni; dopo... chi camperà, vedrà.

4. Per effetto della nuova legge, i rapporti amministrativi e morali esistenti, da secoli, fra Comune e maestri, i quali servivano, non solo ad attestare la reciproca concordia e stima, ma erano anche di buon esempio alle popolazioni, sono d'ora innanzi quasi interamente spezzati. Il che, in non pochi Comuni, sarà causa di diffidenze, di animosità, di conflitti; specialmente là dove differenze di principi e di opinioni religiose e politiche fra Autorità ed insegnanti, o infelicità di caratteri, o eccessivo amore d'indipendenza, determineranno il distacco, la separazione di insegnanti dai reggitori del Comune.

A ciò fare, i maestri saranno confortati da una disposizione della nuova legge (art. 81) con la quale si sopprime la direzione didattica nei Comuni che hanno le scuole amministrate dal Consiglio scolastico e si istituiscono tanti Circoli di ispezione, quanti sono i Mandamenti. Perciò ogni Mandamento avrà un Vice-Ispettore; dal Vice-Ispettore dipenderemo tutte le scuole e tutti gli insegnanti dei Comuni che costituiscono il Mandamento.

Che resta ai Comuni? Resta loro quella povera commissione di vigilanza sulle scuole, che essi costituiscono ogni biennio, in forza dell'art. 74 del Regolamento Rava, 6 febbraio 1908; l'altra (art. 4) per la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico pare sia stata soppressa; poiché, in forza dell'art. 69 della nuova legge, la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico è affidata al R. Provveditore agli studi, il quale la esercita in ogni circoscrizione, per mezzo dell'Ispettore e del Vice-Ispettore scolastico.

Al Comune, dunque, resta il diritto di eleggere la Commissione scolastica di vigilanza, con attribuzioni così limitate e di così poco conto, da renderla quasi superflua. È anzi da scommettere, che, sussistendo essa, ancora, dopo l'applicazione della nuova legge, si troverà non poche volte, in urto cogli insegnanti, resi oggi più liberi e indipendenti dall'Autorità comunale.

E che sieno più liberi e più indipendenti, risulta anche dal fatto che i Comuni tutti, meno i Capoluoghi di Provincia e di Circondario, non possono aprire concorsi per la nomina di insegnanti. Essi non hanno più il diritto di nominare gli insegnanti delle proprie scuole; ad essi il dovere di pagarli, ma indirettamente, versando le somme necessarie alla Delegazione del tesoro.

Che avviene ora, sotto l'impero della nuova legge?

Avviene:

a) Che il Consiglio scolastico deve fare un'anagrafe o ruolo provinciale, in cui vengono iscritti i maestri e le maestre, delle scuole elementari, divisi per classi, in corrispondenza alla, diversa classificazione delle scuole comunali.

b) Ogni insegnante avrà, in ciascuna classe, il posto che gli spetta, per anzianità di servizio, comunque e dovunque prestato (art. 43).

c) Alla nomina degli insegnanti, che si rendono necessari, anno per anno, provvede il Consiglio scolastico, mediante concorso per titoli.

d) La Deputazione scolastica, composta di sette membri del Consiglio scolastico, nomina la Commissione giudicatrice del concorso.

e) La Commissione fa la graduatoria comprendendo in essa tanti concorrenti, quanti sono i posti messi a concorso. La valutazione dei titoli dei concorrenti sarà fatta coi criterii che verranno fissati dal Regolamento (art. 45), che non è ancora pubblicato

f) Il giudizio della Commissione, che ha proceduto a formare la graduatoria, non è soggetto a sindacato di merito (art. 46).

g) Il Consiglio scolastico, con la scorta della graduatoria, assegna i maestri alle varie scuole dei diversi Comuni, tenendo conto delle esigenze della scuola, dei desiderii dei Comuni e della indicazione fatta dai maestri (art. 47).

La suprema bontà dei nostri legislatori, amanti e gelosi delle autonomie e delle libertà comunali, arriva al punto di tener conto, nell'assegnazione dei maestri, *anche* dei desiderii dei Comuni. È la più atroce delle irrisioni!

Poiché la Commissione deve tener conto, come dicemmo:

a) delle esigenze della scuola;

b) dei desiderii dei Comuni;

c) della indicazione fatta dai maestri.

Ci vuole un Taumaturgo, per risolvere, secondo equità e giustizia, l'intricatissimo problema. Poiché le particolari esigenze della scuola potrebbero consigliare una scelta; il desiderio del Comune potrebbe volgersi ad altra scelta; l'indicazione fatta dal concorrente essere all'una e all'altra contraria.

Arbitra, senza *sindacato di merito*, è la Commissione; e ciò che essa deciderà diventerà definitivo e potrà eventualmente, essere contrario alle esigenze della scuola, o al desiderio del Comune, o all'indicazione del maestro.

Tenendo conto dei desideri dei comuni! Parole della legge (art. 47). Ma come può un Comune esprimere il suo desiderio, se non conosce quali sieno i concorrenti? È libera l'espressione di tale desiderio, o è obbligatoria? È la Giunta o è il Consiglio comunale che deve essere convocato, per esprimere il desiderio che venga dalla Commissione scolastica eletto Tizio, piuttosto che Sempronio?

Quale sarà quel Consiglio comunale, che, dopo di essere stato defraudato delle naturali, legittime facoltà finora esercitate, vorrà avvilirsi fino al punto di adunarsi con solennità, per manifestare un desiderio, col pericolo certo — nove volte su dieci — che non sia tenuto in nessuna considerazione?

Finora avveniva che un maestro buono, intelligente, attivo, morigerato, circondato dalla stima e dalla fiducia del popolo e de'suoi legali rappresentanti, si considerasse e fosse considerato cittadino e fratello, anche se non nato nel luogo dove esercitava la professione; tanto cittadino e fratello benamato, da essere chiamato a compiere, nel Comune o nella Parrocchia, incarichi e uffici assai delicati.

Quel maestro, con la sua famiglia, si era immedesimato cogli abitanti e colle famiglie del luogo, diventato per lui affezionato e caro, come quello d'origine.

Il solo pensiero che quel maestro potesse abbandonare quella scuola e quel Comune avrebbe messo in agitazione tutta la popolazione; e ogni sforzo, ogni sacrificio si sarebbe fatto, pur di conservarlo al suo posto, così onoratamente occupato.

Con la nuova legge, anche tali situazioni si mutano.

5. Con l'art. 49 della nuova legge, si stabilisce la massima che, *gli insegnanti del ruolo provinciale possono essere trasferiti da un Comune all'altro della stessa Provincia.*

a) o per, merito e con loro consenso;

b) o su loro domanda motivata da giustificate ragioni personali o di famiglia;

c) oppure per eccezionali, motivi di servizio.

Non parliamo dei due primi casi, nei quali il trasferimento appare ragionevole, sebbene salti subito all'occhio l'oblio completo del Comune, il quale non può neanche esprimere il suo parere sul trasferimento di un maestro, che fa scuola a fanciulli del luogo ed è pagato coi denari dei comunisti.

Fermiamoci, invece, a considerare il terzo caso del trasferimento: *per motivi eccezionali di servizio.*

I motivi eccezionali di servizio, se non ci sono, si possono con facilità fabbricare artificialmente; si possono malignamente inventare e ingrandire, fino alle proporzioni dello scandalo. Basta che un massone si agiti, che un deputato influente, cui, dà fastidio qualche funzionario pubblico, dica una parola, scriva una lettera, spicchi un telegramma, — quel funzionario è trasferito dove precisamente non avrebbe voluto andar mai. Sono fatti che avvengono di continuo.

Tale sistema può agevolmente discendere ed essere applicato anche da un Consiglio provinciale scolastico.

Finora, un insegnante che lasciava a desiderare o nella condotta o nel servizio, era ammonito dapprima, poi gli si applicava, a seconda dei casi, o la censura, o la sospensione, o la deposizione o l'interdizione. Ma nessuno aveva il diritto di trasferirlo in altro Comune.

D'ora innanzi, invece, sì. Un professore, alcolizzato, scandaloso, non è più tollerato in un luogo? Il Governo, invece di punirlo o destituirlo, lo manda in un altro luogo. Non pensa che quel professore, alcoolizzato o scandaloso, resterà tale e non si cambierà.

Ebbene, il male che si è lamentato e si lamenta nei trasferimenti d'ufficio degli impiegati dello Stato, viene ora intestato e diffuso tra gli insegnanti comunali; *comunali* per burla; poiché, essi oggi dipendono da un Consiglio scolastico e da una Deputazione scolastica, in cui è preponderante l'autorità del Governo.

Non possono essere soddisfatti e tranquilli gli insegnanti stessi, ai quali, perché stessero zitti, fu promesso e fu deliberato di dare un aumento di stipendio. Ma è stata loro tolta la *stabilità dell'ufficio*.

Vero è che, per trasferire un insegnante da un Comune ad un altro, *per eccezionali motivi di servizio*, occorre che, la deliberazione del Consiglio scolastico sia presa *con voto favorevole dei due terzi dei votanti* (art. 49).

Ove però si rifletta che le adunanze del Consiglio scolastico, se di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno 11 consiglieri su 15; e che quelle di seconda convocazione sono valide, con la presenza di 9 consiglieri, —. si deduce che i *due terzi*, in prima convocazione, sono rappresentati da 8 voti; nel secondo caso, da 6 voti. Dunque, *sei consiglieri concordi possono trasferire un maestro da un comune ad un altro*. Vedano e comprendano i Consigli comunali quanto sia importante che scelgano bene i loro rappresentanti nel Consiglio scolastico.

È bensì vero che la nuova legge dice essere necessario il consenso del Comune nel quale si vuole trasferito l'insegnante.

Ma nulla dice la legge pel caso che il consenso venga negato. Si trasferisce un insegnante, *per eccezionali motivi di servizio*. Cessano di sussistere tali motivi, se, pel mancato consenso, voluto dalla legge, l'insegnante non può essere trasferito? Dove andrà? Che cosa farà? Chi lo pagherà? E la deliberazione del Consiglio scolastico che valore avrà avuto?

I pochi Comuni che conservano l'amministrazione delle loro scuole, non possono, di regola, trasferire gli insegnanti da una scuola all'altra dello stesso Comune, se non per loro domanda e col loro consenso (art. 50).

La legge consente che qualche trasferimento si faccia da una scuola all'altra del centro o da una scuola all'altra di una stessa frazione; ma a condizione che la Giunta municipale abbia deliberato, a maggioranza assoluta di voti, e soltanto per specificate ragioni di servizio, le quali dovranno comunicarsi all'interessato.

Anche i Comuni ora, su questo punto *privilegiati*, possono prepararsi a consegnare al dio Stato le chiavi delle loro aule scolastiche.

6. Vedremo ora quali benefici derivano dalla nuova legge ai maestri, ai comuni, alle scuole private.

a) **Ai maestri.** — Il minimo legale degli stipendi, fissato dalla legge 8 luglio 1904, è aumentato, a partire del corrente anno 1911, di lire cento per tutti i direttori e per tutti i maestri, di qualsiasi categoria. (Art. 39).

A partire dall'anno venturo 1912, gli stipendi anzidetti saranno aumentati di altre lire cento pei direttori e pei maestri di tutte le scuole obbligatorie, classificate nella categoria delle scuole urbane e delle scuole rurali.

Di altre lire *duecento*, a partire dal 1912, verrà aumentato lo stipendio per i maestri di tutte le scuole obbligatorie non classificate e delle scuole facoltative di grado inferiore (art. 39). Da ciò risulta che un numero ragguardevole di maestri conseguirà un aumento annuo

di stipendio di L. 200, e un numero ancor più ragguardevole, avrà un aumento, pure annuo, di L. 300. Il tutto a carico dello Stato, poiché pei comuni rimane consolidata la somma per le scuole, attualmente inscritta nei loro bilanci.

Lo Stato, per conseguenza, assume a proprio carico le maggiori assegnazioni pel contributo al Monte Pensioni. Tutto ciò tanto pei Comuni che hanno lo scuole amministrato dal Consiglio scolastico, quanto per quelli, che ne conservano l'amministrazione.

È da notarsi che vi sono Comuni, i quali corrispondono ai direttori ed ai maestri uno stipendio superiore all'attuale minimo legale. Questi pure sono beneficiati dalla nuova legge; la maggior somma di lire 200 e 300 viene loro concessa come aumento sullo stipendio effettivamente corrisposto dal Comune. Il che non è poca cosa.

Ai maestri delle scuole rurali, oltre all'aumento di stipendio di cui si è detto sopra, ove insegnino in classi alternate, per la maggior opera prestata, verrà corrisposta, a titolo d'indennità, la somma di L. 300, che sostituisce l'aumento di due quinti dello stipendio stabilito dalla legge 8 luglio 1904.

Per effetto della nuova legge, tutti i militari in servizio, che non sieno stati prosciolti dalla istruzione elementare obbligatoria o, prosciolti, non conservino l'istruzione sono obbligati a frequentare la scuola reggimentale per due anni e per cinque mesi ogni anno (art. 54).

All'autorità militare spetta la scelta degli insegnanti *fra i maestri elementari del Comune, sede del presidio*, ovvero fra i militari in servizio attivo o in congedo, ivi i residenti (art. 57).

Ai maestri prescelti sarà corrisposto un compenso uguale ai due quinti dello stipendio stabilito dalla legge per la classe, alla quale appartiene la scuola del Comune (art. 58). È anche questa una prospettiva favorevole ai maestri dei centri maggiori, di cui certo profitteranno i migliori, i più ordinati, i più serii.

Il miglioramento conseguito dagli insegnanti per effetto della nuova legge, era da tempo reclamato da tutta la magistratura, e fu atto di giustizia l'acconsentire; perché il trattamento fatto finora ai maestri elementari — salve pochissime eccezioni, e perciò degne di lode — non era tale da invogliare nessuno a mettersi sulla via dell'insegnamento: mentre dai maestri si pretende sempre maggiore coltura e maggiore attività.

b) Ai Comuni. — Anche i Comuni, sotto un certo aspetto, risentono beneficii dalla nuova legge; perché, dato il riordinamento delle scuole, da questa prescritto, non poche, né lievi spese avrebbero dovuto sostenere i Comuni e, per l'istituzione di nuove scuole, e per il loro arredamento e per nuovi locali e nuovi insegnanti.

Ora, tutte codeste spese vengono assunte dallo Stato. Nessuna però delle scuole elementari o popolari comunali esistenti ora, anche se non obbligatorie, può essere soppressa.

La nuova legge dispone che la Cassa depositi e prestiti conceda ai Comuni la somma di lire 20 milioni all'anno, per dodici anni; cioè, complessivamente, 240 milioni.

Con tali somme, i Comuni debbono provvedere agli edifizii scolastici mancanti o insufficienti, e più precisamente:

- a) all'acquisto delle aree;
- b) all'acquisto, all'adattamento e al restauro degli edifici;
- c) all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre).

Il tutto, per le scuole elementari e pei giardini o asili d'infanzia.

I prestiti, oltre, che ai Comuni possono essere fatti anche ad altri enti morali, esistenti nel Comune.

Se in un anno, la Cassa non devolgerà in prestiti tutta la somma di 20 milioni, la somma non impegnata si cumulerà con quella degli anni successivi.

La concessione dei prestiti è, fatta per un periodo massimo di 50 anni (art. 24).

Il beneficio maggiore concesso dalla legge nuova ai Comuni consiste in questo: che essi ricevono il prestito e non ne pagano gli interessi; questi sono a carico dello Stato. I Comuni debbono stanziare soltanto, di anno in anno la loro quota per l'ammortamento del mutuo.

È da notarsi che non pochi Comuni hanno contratto dei mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri enti, per la costruzione di edifici scolastici, a saggi diversi d'interesse del 5,50; 5,25; 5,00 per cento. Ebbene: per effetto della nuova legge, a partire dal 31 dicembre 1910, il saggio d'interesse su tali mutui è stato ridotto per tutti (art. 25 e 30) al 4 per cento.

Spetta però al Consiglio scolastico di stabilire quali sieno gli edifici, ai quali si debba pel carattere d'urgenza, provvedere nell'anno. La costruzione o l'acquisto, l'adattamento, il restauro, l'arredamento principale degli edifici scolastici, nei limiti e secondo le norme della legge *sono obbligatori pei Comuni*: in caso di ritardo o di rifiuto a prendere i provvedimenti necessari per la contrattazione del mutuo o per tutti gli altri atti relativi, — *il Consiglio scolastico provvederà d'ufficio*.

Negli edifici per le scuole rurali, in località, ove difettino case di civile abitazione, è resa obbligatoria anche la costruzione dell'alloggio per l'insegnante (art. 26).

Le pratiche burocratiche sono rese dalla nuova legge più semplici e spedite. Nessuno va al Ministero. I progetti sono approvati con decreto del Prefetto, su parere favorevole dei Genio civile, del medico provinciale e della Delegazione governativa. L'approvazione del progetto equivale, agli effetti delle espropriazioni, a dichiarazione di pubblica utilità. Tutti gli atti legali da compiersi sono registrati col diritto fisso di una lira (art. 28).

I Comuni che hanno già in corso procedimenti colla Cassa depositi e prestiti non ancora definiti, in ordine alla concessione dei mutui per edifici scolastici, godranno di tutti i benefizi della nuova legge (art. 29).

Le Amministrazioni comunali, alle condizioni sopra esposte, possono ottenere mutui per le palestre di ginnastica e per gli edifici destinati all'istruzione secondaria classica e tecnica, ai quali sieno obbligati di provvedere. Perciò sono stanziare nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione L. 50.000 annue. Sullo stesso bilancio sono aumentate di L. 100.000 annue a cominciare dall'esercizio 1910-1911 e fino all'esercizio 1919-1920 le somme iscritte, per venire in aiuto dei comuni per le spese di arredamento e di materiale didattico.

Convieni pertanto che le Amministrazioni comunali, le quali hanno avuto ed hanno a cuore l'educazione e l'istruzione del popolo, si affrettino a fare un esame: diligente dei rispettivi bisogni scolastici, cresciuti per effetto della nuova legge; non indugino a prendere le necessarie deliberazioni e ad esperire le pratiche volute, per usufruire, in misura adeguata dei benefizi della legge.

Pel disposto degli art. 33 e 34, nei Comuni rurali, dove esiste una scuola obbligatoria con classi riunite, sotto un solo maestro, con unico orario, questo verrà diviso; l'insegnamento sarà dato separatamente alla prima sola e alla seconda o terza mista.

Dove son due di tali scuole, si istituiranno quattro Classi, miste, con orari (diversi, affidate a due insegnanti).

Dove le scuole son più di due, si procederà con le stesse norme, istituendo anche la quarta; in tal caso, l'obbligo dell'istruzione è esteso anche alla quarta elementare.

E tengano ben presente le Amministrazioni comunali che *nessuna delle scuole elementari o popolari comunali, esistenti all'atto della pubblicazione della presente legge, anche se non obbligatoria a norma delle leggi vigenti, può essere soppressa.*

Il riordinamento delle scuole elementari e popolari dovrà essere completamente attuato in un triennio, a cominciare dall'anno scolastico 1911-1912. Bisogna curare che i 240 milioni, che i contribuenti mettono nelle mani dello Stato, per migliorare e la scuola elementare, vengano equamente distribuiti.

Se al mezzogiorno d'Italia verrà data la sua parte, per creare quel che, forse, non esiste, ad altre regioni si dia la loro parte, *per migliorare e per accrescere quello che c'è.*

E poiché la nuova legge ha aperto la porta del Consiglio scolastico a due rappresentanti dei maestri e a cinque rappresentanti dei Comuni, sappiano gli uni e gli altri sceglierli bene, affinché nel rinnovato consesso, con attribuzioni più estese e più importanti, la voce dei corpi maggiormente interessati rappresenti l'equilibrio fra le esigenze burocratiche del Governo, suggerite quasi sempre da mania di accentrare, e le esigenze sacre, legittime, doverose del popolo che paga e vuole essere non solo istruito sulla falsariga della legge e del Governo, ma anche educato secondo le esigenze delle coscienze e delle condizioni del vivere civile e, sociale dei nostri tempi.

c) **Alle scuole private.** Una specie di compromesso è intervenuto fra i Deputati contrari alla legge Daneo-Credaro, quando fu discussa alla Camera, fra la Commissione parlamentare e il ministro, affinché la legge stessa potesse ottenere la maggioranza dei voti.

Si combinò, di accordare un piccolo favore alle *scuole private*, stabilendo, con l'art. 70, che della Commissione, la quale, dovrà presiedere agli esami di compimento dati Malanni, provenienti da scuole private o paterne in una scuola pubblica, *farà parte un insegnante della scuola privata.*

E poca cosa, ma è un piccolo guadagno e un mezzo di riscontro, che finora era mancato.

V.

La scuola paterna e la libertà d'insegnamento.

Sommario. — Scuole secondarie paterne. — 2. Scuole elementari paterne. — 3. Circolare ministeriale insidiosa. — 4. Organizzazione per la libertà d'insegnamento. — 5. La lotta, attuale nel Belgio per la libertà della scuola elementare.

1. — Si trova menzionata l'istruzione detta paterna nella legge Casati del 13 novembre 1859, agli art. 251, 252 e 253.

Art. 251. — L'istruzione secondaria, che si dà nell'intorno delle famiglie, sotto la vigilanza dei padri o di chi ne fa legalmente le veci, ai figli della famiglia ed ai figli del congiunti della medesima, sarà prosciolta da ogni vincolo d'ispezione.

Art. 252. — All'istruzione, di cui nell'articolo precedente, sarà eguagliata quella che più padri di famiglia, associati a questo intento, faranno dare sotto la effettiva loro vigilanza e sotto la loro responsabilità in comune ai propri figli.

Art. 253. — Ai giovani che avranno fatto in tutto o in parte i loro studi, sotto la vigilanza paterna.... sarà aperto l'adito agli esami di ammissione o di licenza negli Stabilimenti analoghi d'istruzione pubblica secondaria, e agli esami d'ammissione negli stabilimenti d'istruzione pubblica superiore.

La tassa però che avranno a pagare per questi esami sarà sempre doppia di quella che sono chiamati a pagare coloro che avranno fatto i loro studi negli Stabilimenti pubblici o negli Istituti che a questi sono pareggiati.

Questi articoli della legge Casati non sono mai stati abrogati; tant'è vero che tutti i regolamenti emanati successivamente, per disciplinare l'istruzione secondaria, classica, tecnica e normale, contengono disposizioni particolari, riferentisi agli alunni, provenienti da scuole private e da *scuole paterne*, sia per gli esami di *ammissione*, sia per quelli di *licenza*.

Certo è che i ministri della pubblica istruzione, forti del citato articolo 253 comma II della legge, non hanno avuto scrupolo veruno nel mantenere, o nell'approvare la sproporzione delle tasse scolastiche, a danno degli alunni provenienti da scuola *privata* o *paterna*. È una evidente ingiustizia, anche solo se si rifletta che codesti alunni, durante i loro studi, non sono stati a carico dello Stato.

Basterà osservare i seguenti specchietti, relativi alle tasse scolastiche, attualmente applicate nelle scuole dei vari gradi, per rilevare l'enormità delle sproporzioni:

SCUOLE TECNICHE

Ammissione con o senza esame	» 10
Iscrizione annua per ciascuna classe	» 30
Esame di licenza, allievi del pubblico	» 40
Esame di licenza, allievi <i>privatisti</i>	» 40
Diploma	» 5

ISTITUTI TECNICI

Esame di ammissione (per chi deve farli)	» 40
Immatricolazione	» 20
Iscrizione annua per ciascuna classe	» 72
Esame di licenza, allievi del pubblico	» 75
Esame di licenza, allievi <i>privatisti</i>	» 130
Diploma	» 10

GINNASI

Ammissione con o senza esame	» 10
Immatricolazione	» 10
Iscrizione annua alle classi inferiori	» 38
Iscrizione annua alle classi superiori	» 58
Esame di licenza, allievi del pubblico	» 50
Esame di licenza, allievi <i>privatisti</i>	» 100
Diploma	» 10

LICEI

Esami di ammissione (per chi deve farlo)	» 40
Immatricolazione	» 20
Iscrizione annua per ciascuna classe	» 74
Esame di licenza, allievi del pubblico	» 75
Esami di licenza, allievi <i>privatisti</i>	» 150
Diploma	» 10

LICENZA SCUOLA COMPLEMENTARE

Interni. L.20 Privatisti. L.50

LICENZA SCUOLE NORMALI

Interni. L.30 . *Privatisti*. L.90

Per ogni Licenza, occorre inoltre L. 1,20 per la marca da bollo (1,22).

Malgrado ciò, rimane la libertà nei padri di famiglia di istruire o di far istruire, da persone di loro fiducia, i propri figliuoli nelle materie che sono proprie delle scuole *secondarie*, cioè *ginnasio, liceo, scuola tecnica, istituto tecnico, scuola complementare, scuola normale*.

Essi possono far istruire i figliuoli *nell'interno della propria famiglia*, sotto la loro vigilanza; oppure, possono parecchi genitori associarsi a questo intento, per far istruire, *in comune, i propri figli, sotto la effettiva loro responsabilità*.

Tale è l'istruzione secondaria paterna; la quale non è stata mai disciplinata da nessun regolamento. Soltanto il ministro Bonghi credette opportuno di dare alcune disposizioni, con la Circolare 15 Gennaio 1875 n. 417; disposizioni che importa conoscere ed osservare.

1.I padri di famiglia, i quali vogliono usare del diritto accordato dall'art. 252, legge Casati, devono darne notificazione al Prefetto¹ della Provincia Presidente del Consiglio scolastico provinciale (*In carta bollata da cent. 60*).

2.La notificazione deve essere accompagnata dallo Statuto del loro Istituto, e questo Statuto dev'essere esaminato dal Consiglio scolastico al fine di riconoscere, se è ordinato siffattamente che la vigilanza dei padri sia effettiva e la loro comune responsabilità realmente efficace. Quando non fosse, il Consiglio scolastico può impedire che si apra.

3.L'Istituto non sia chiuso agli ufficiali deputati dal Ministero della Pubblica Istruzione; ma la visita di questi si deve restringere ad esaminare se l'Istituto funzioni conforme all'ordinamento fissato col suo Statuto, e nei rispetti della tutela dell'igiene, della morale, delle Istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico.

4.L'Istituto non può essere sciolto dall'obbligo di tenere un registro nella forma prescritta dalla Circolare del 12 dicembre 1874 n. 415.

E da deplorare che pochissimi abbiano saputo profittare del beneficio offerto dall'art. 252 della legge Casati. Ili: generale, anche i buoni padri di famiglia preferiscono affidare i figliuoli a scuole pubbliche o a collegi privati, piuttosto che assumere *in comune* la responsabilità di farli istruire da persone di fiducia, le quali non hanno neanche l'obbligo d'essere fomite di diplomi legali d'abilitazione.

Eppure, è facile ottemperare alle esigenze della surriferita Circolare. Ecco qui un modello di documento, che può essere adoperato da chiunque creda di farcia iniziatore d'una scuola secondaria paterna.

R. Provveditore agli studi, Presidente della Giunta Provinciale per le scuole medie.

in.....

I sottoscritti padri di famiglia del Comune di..... presa conoscenza degli art. 251 e 252 della Legge 13 novembre 1859, e dalla Circolare ministeriale 15 gennaio 1875, allo scopo di provvedere, nel miglior modo possibile, all'istruzione ginnasiale² (2) dei propri figliuoli, hanno deliberato di costituire, come hanno

¹ Ora, invece, al *R. Provveditore agli studi*, Presidente della Giunta provinciale per le scuole medie (art. 97 legge 4 giugno 1911)

² Oppure *liceale, tecnica, complementare, normale*.

costituita, fra di loro, una apposita Associazione, col seguente Statuto: Art. 1. È costituita nel Comune di..... una Associazione di padri di famiglia, allo scopo di far impartire l'istruzione ginnasiale ai propri figliuoli.

Art. 2. Essa si denomina: *Società scolastica paterna*.

Art. 3. Ogni padre di famiglia aderente, è tenuto a versare, in via anticipata, Lire.... all'anno, per le spese occorrenti al mantenimento della scuola.

Alla fine d'ogni anno scolastico, verrà allestito il bilancio dell'entrata e della spesa. Le eventuali deficienze saranno coperte mediante quote di riparto fra i soci, in proporzione del numero dei figli dicitascheduno che hanno frequentata la scuola.

Art. 4. I soci si adunano ogni anno, entro la prima settimana di ottobre, per la elezione della Giunta di vigilanza, che sarà composta di tre soci.

La elezione vien fatta a maggioranza di voti fra i presenti, purché questi sieno almeno la metà più uno degli aderenti.

I presenti all'adunanza designano subito, pure a maggioranza di voti, quale dei tre eletti, sarà, per l'anno scolastico futuro, il Presidente della Società e della Giunta di vigilanza.

Art. 5. Spetta alla Giunta di vigilanza scegliere i locali per la scuola, gli insegnanti, provvedere all'arredamento è al materiale didattico occorrente.

Il locale dovrà essere dichiarato salubre dall'ufficiale sanitario del Comune.

Art. 6. — La Giunta di vigilanza deve curare che la scuola sia ordinata e tenuta in modo Conforme alle esigenze dell'igiene, della morale, delle Istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico.

Art. 7. La Giunta di vigilanza esigerà che gli insegnanti tengano un registro eguale a quello che si usa nelle pubbliche scuole.

Art. 8. La scuola è sempre aperta, agli ufficiali dello Stato, per lo verifiche di cui al precedente art. 6.

Art. 9. La Giunta di vigilanza, d'accordo cogli insegnanti, provvederà, perché gli alunni, ritenuti idonei, si presentino a sostenere gli esami di licenza.

Art. 10. Le variazioni che, di anno in anno, si verificassero nei membri della Società scolastica paterna e nei componenti la Giunta di vigilanza saranno comunicate al K. Provveditore agli studi Presidente' della Giunta provinciale per le scuole medie.

Art. 11. Le modificazioni che si rendessero necessarie al presente Statuto dovranno ottenere l'approvazione della maggioranza assoluta dei soci.

I sottoscritti partecipano quanto sopra alla S. V., avvertendo che a comporre la Giunta di vigilanza, pel nuovo anno scolastico, sono stati regolarmente eletti, nell'adunanza del giorno.... i signori:

1.....

2.....

3.....

e che fu designato a presiederla il sig.....

Con la massima osservanza

Data:.....

Firme:.....

È chiaro che, avvenendo al principio del successivo anno scolastico, qualche mutamento nei componenti la società; bisognerà ripetere, correggendo la comunicazione al R. Provveditore.

2. Le disposizioni degli articoli 251 e 252 della legge Casati riguardanti le scuole paterne per l'istruzione secondaria non si trovano riprodotte nel Titolo V della stessa legge sull'istruzione elementare.

Ma è possibile che non sia consentito ai padri di famiglia di associarsi, per far impartire sotto la loro effettiva vigilanza e sotto la loro responsabilità anche l'istruzione elementare, in comune, ai propri figli? Sarebbe assurdo. Ond'è che deve ritenersi lecito fare per l'istruzione elementare quanto è consentito per l'istruzione secondaria.

A tale conclusione conforta l'articolo 326 della legge Casati, che così si esprime:

I padri e coloro che ne fanno le veci, hanno obbligo di procacciare, *nel modo che crederanno più conveniente*, ai loro figli dei due sessi, in età di frequentare le scuole pubbliche elementari del grado inferiore, l'istruzione che vien data nelle medesime.

La scelta del *modo*, dunque è libera; e i padri di famiglia, scegliendo la *scuola paterna*, di cui è parola nell'art., 252, sono nel loro diritto, sono nella legalità.

Tanto più che il regolamento 16 febbraio 1888 art. 91, dettava *ai genitori* le norme per far prosciogliere dall'obbligo i loro figliuoli istruiti nella scuola privata o paterna. E nel regolamento del 9 ottobre 1895 c'era l'art. 59, contenente le norme per l'esame di ammissione dell'alunno proveniente da scuola *privata* o *paterna*. Inoltre, gli articoli 202 e 203 dello stesso regolamento stabilivano:

Art. 202. L'istruzione elementare che si dà nell'interno delle famiglie, sotto la vigilanza dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci, ai figli della famiglia o dei congiunti, è .prosciolta da ogni vincolo d'ispezione da parte dello Stato.

Art. 203. I. genitori o coloro che ne tengono legalmente le veci, se intendono istruire i figli della famiglia; mediante la scuola paterna, debbono dimostrare al Sindaco che effettivamente adempiono all'obbligo, dell'istruzione.

Il regolamento vigente, del 6 febbraio 1908; con l'art. 8 dispone che la Commissione comunale, per la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo all'istruzione debba presentare annualmente al Sindaco *l'elenco dei fanciulli, i cui genitori o chi per essi avranno dichiarato di adempiere altrimenti all'obbligo loro imposto dalla legge, cioè con l'iscrizione dei figli in scuola privata o con l'insegnamento in famiglia.*

E l'art. 102 contiene le norme per l'ammissione dell'alunno *che proviene da scuola privata o paterna.*

Anche l'ultima legge Daneo-Credaro del 4 giugno 1911 menziona le scuole private o paterne nell'art. 70, dove è detto:

Gli alunni che ricevono l'istruzione, per mezzo di scuole private o con l'insegnamento in famiglia, alla fine dell'ultimo anno dell'obbligo scolastico, debbono presentarsi agli esami del corso corrispondente alla, loro età, nelle scuole pubbliche.

Da tutto ciò emerge che deve essere considerata scuola paterna tanto quella fatta nelle singole famiglie dai genitori o- da altre persone dai genitori autorizzate, come quelle che più. genitori, associati, fanno impartire, sotto la loro vigilanza o responsabilità.

Poiché non si può ragionevolmente ammettere che la agevolezza consentita dalla legge per l'istruzione secondaria, venga, negata per l'istruzione *elementare.*

Chiunque, pertanto, intende di promuovere l'apertura di una *scuola elementare paterna*, può seguire lo stesso metodo, suggerito per comunicare al R. Provveditore agli studi la costituzione di una Società di padri di famiglia per l'istruzione secondaria paterna; con l'avvertenza di citare gli art. 326 e 327 della legge 13 novembre 1859, invece degli articoli 251 e 252; e di citare l'art. 8 del regolamento 6 febbraio 1908. L'elenco degli alunni iscritti alla scuola elementare paterna dovrà essere annualmente consegnato al Municipio, prima del 15 agosto, perché proprio il 15 agosto la Commissione comunale di vigilanza sull'obbligo all'istruzione, *deve adunarsi ed esaminare le dichiarazioni dei padri di famiglia*, che hanno l'obbligo di procacciare l'istruzione ai fanciulli.

La scuola paterna è l'unico mezzo, l'unico rifugio che ci resta per assicurare alla gioventù un'istruzione e una educazione cristiana. Chi ha fede, coscienza, cuore e sente le responsabilità inerenti ai diritti ed ai doveri della paternità, non dovrebbe rifiutare il mezzo, che la legge tiene ancora a sua disposizione.

3. Purtroppo, la tendenza costante, sempre prevalente, è stata, ed è quella di limitare la libertà di educare e di istruire e di intralciarne l'esercizio. Molti istituti privati

d'istruzione si reggono con difficoltà, altri lottano continuamente, altri languiscono e finiscono col chiudersi.

Le sette, anche senza ragioni e senza pretesti, montano accuse, spargono diffidenze, inventano colpe, per agitare il pubblico, per provocare inchieste e processi, che finiscono, quasi sempre, col dimostrare la insussistenza delle accuse e delle colpe; ma del male fatto qualche conseguenza dannosa rimane.

All'azione delittuosa delle sette, si accompagna, non di rado, l'azione del Governo, diretta a far nascere sospetti, a danno di scuole ed istituti privati e a creare intorno ad essi opinioni e concetti poco favorevoli.

Abbiamo un esempio recentissimo nella Circolare n. 38, con la data del 15 agosto 1911, diretta dal Ministro Credaro ai RR. Provveditori agli studi.

Eccone il testo:

Ho avuto recentemente occasione di constatare che persona non degna del nome di educatore, per la sua figura morale e per gli intenti chela muovevano, e sprovvista di titolo, tentò di far vivere in tre provincie differenti (ed in parte, per qualche tempo, vi riuscì), Istituti convitti privati, nei quali impartivasi non soltanto l'educazione, ma anche l'istruzione, senza alcuna garanzia di regolarità e senza osservanza delle cautele, alle quali lo Stato subordina la sua autorizzazione per l'apertura di Istituti-convitti privati.

Se in una delle tre provincie l'autorità scolastica riuscì ad opporsi i all'apertura dell'Istituto, agendo con fermezza e con energia, nelle altre due la sua azione fu meno decisa e ferma; ché in una concesse l'autorizzazione, e l'Istituto condusse la sua vita irregolare, finché non sopravvennero fatti per i quali fu mestieri disporre la chiusura; nell'altra. l'autorizzazione di apertura non fu concessa, ma non si riuscì ad impedire che, a mezzo di espedienti e di artifizii, l'Istituto creato continuasse per qualche tempo a sussistere, sotto il fallace aspetto di semplice pensionato, finché una condanna penale del direttore non fece troncata ogni indugio e disporre la chiusura dell'Istituto stesso.

Ora è fermo proposito mio di evitare che simili inconvenienti ed irregolarità abbiano nuovamente a verificarsi, e desidero che sugli Istituti-convitti privati venga esercitata accurata, giusta e piena vigilanza.

Sieno libere le private iniziative per l'educazione e l'istruzione dei giovani; ché il loro diffondersi e moltiplicarsi per spontanea loro attività: è, di ordinario, indice confortante di progresso; ma il loro esplicarsi non avvenga in antitesi o in non perfetta corrispondenza ai fini supremi che lo Stato si propone; dimostrino, anzi, di voler appunto a questi fini tendere, assoggettandosi a quelle norme che per la stessa tutela di essi: furono poste, e senza le quali manca, per la Società e per le famiglie, ogni garanzia di regolare vita degli Istituti che si creano.

A questi concetti la S. V. vorrà sempre ispirare la sua condotta, nella certezza che nella sua opera di assidua, serena e severa vigilanza troverà tutto l'appoggio di questo Ministero.

E frattanto, nell'intento di coadiuvare la S. V. in siffatta opera, e perché la minor quantità possibile di Istituti abbia a sfuggire al dovuto controllo, questo Ministero da predisposto gli uniti moduli a stampa, già muniti di busta e di indirizzo che la S. V. vorrà trasmettere ai Sindaci di cotesta provincia, perché li restituiscano entro il corrente mese di agosto, corredati delle maggiori notizie che saranno in grado di fornire!

È superfluo far presente alla S. V. l'importanza dei dati che si richiedono e la necessità In cui anche il Ministero è di addivenire ad una specie di censimento di tutti gli Istituti-convitti retti da privati, da gruppi di persone o da sodalizi, che, sotto qualsiasi denominazione e per qualsivoglia fine, provvedono all'educazione ed all'istruzione, non professionale, della gioventù, maschile e femminile. Occorre soltanto avvertire che, prima che tali prospetti, debitamente riempiti dai Sindaci, vengano da codesto ufficio rinviati al Ministero, essi dovranno essere attentamente esaminati dalla S. V. e dagli Ispettori scolastici, cui incomberà l'obbligo di completarli, esponendo, in foglio a parte, le notizie di cui eventualmente l'ufficio sia in possesso e che non risultino iudicate o esattamente specificate dai Sindaci, e facendo in ogni caso dettagliatamente conoscere, per ciascun Istituto, se sia annualmente intervenuta l'autorizzazione di apertura, in quali limiti e sotto quali condizioni, e se gli uni e le altre sieno effettivamente osservati.,

Confido che la S. V. vorrà porre tutto il suo zelo, perché le presenti disposizioni vengano, con ogni sollecitudine e precisione, osservate e tutte le notizie vengano al Ministero (Divisione VIII) non più tardi del 31 agosto corrente.

La constatazione di un fatto relativo a persona non degna del nome di educatore, è stata, questa volta, il pretesto, per ordinare un'inchiesta generale, la quale dovrà certamente servire ad apprestare nuovi strumenti di tortura e nuovi ceppi alla scuola privata e paterna.

Perciò si impone a tutti gli onesti italiani, a tutte le anime libere il dovere di chiedere insistentemente la libertà d'insegnamento, e di non deporre le armi finché questa non sia stata riconosciuta e legalmente assicurata.

4. — Tutti gli italiani onesti e liberi dovrebbero formare un fascio poderoso di forze, per costringere Governo e Parlamento a riconoscere il diritto naturale delle famiglie di educare e di istruire, con libertà piena, i loro figliuoli; sempre, s'intende, senza offesa della morale, dell'ordine pubblico e delle istituzioni dello Stato.

I cattolici, prima e più. di tutti gli altri cittadini, dovrebbero muoversi, poiché, particolarmente a loro danno, i pubblici poteri hanno monopolizzata l'istruzione.

Ma anche le scuole e gli istituti privati d'istruzione elementare e media dovrebbero attivamente partecipare all'agitazione, organizzandosi in forte associazione. Coloro che dirigono e amministrano tali scuole e istituti conoscono le assai grame condizioni nelle quali si trovano, e debbono riflettere che esse diventeranno più gravose ancora.

Essi le hanno subite, senza proteste, senza reagire. Fatto davvero vergognoso.

In loro vece, un gruppo di valorosi difensori della libertà d'insegnamento, fece echeggiare a Torino una voce coraggiosa di rivendicazione e il 18 maggio 1908, a mezzo dell'**Unione pro schola libera**, faceva pervenire al ministero della pubblica istruzione, una ragionata petizione, con la quale si chiedeva, per ora, almeno che fossero esauditi i seguenti voti:

a) Che gli Istituti privati, legalmente autorizzati, aventi Corsi compiuti, possano ottenere nella propria Sede, sottostando a tutte le spese a ciò occorrenti, una Commissione per gli esami di licenza e di maturità, e che l'Istituto vi sia rappresentato.

b) Che ogni Istituto possa avere una, rappresentanza -nelle Commissioni degli esami pubblici, di licenza e di maturità, per assistere i propri candidati.

c) Che sia libera al candidato privatista la scelta della sede di esame, purché sia una scuola governativa e pareggiata.

d) Che le tesi di esame sieno uguali per tutte le scuole di pari grado e pubblicate in principio dell'anno scolastico.

Nulla di più ragionevole e di più legittimo. Eppure, nessuna soddisfazione, nessuna risposta venne, data alla petizione.

Bisogna, dunque, riprendere e intensificare l'opera di propaganda, di agitazione, di organizzazione di tutte le sane energie resistenti nel paese.

Persone, istituti, associazioni, curando di non disperdere le forze dividendosi, debbono procurare, a costo di ogni sacrificio, di coordinare i propri, sforzi, i propri sacrifici, onde organizzare l'assalto al monopolio e impedire l'estrema rovina della scuola delle future generazioni.

E poiché pare che l'*Unione popolare* intenda davvero di dirigere il movimento nazionale per la libertà della scuola, nessuno le rifiuti il proprio concorso nella santa crociata.

5.— L'Italia ha copiato dal Belgio la sua Costituzione, lo Statuto Albertino. Ma non ha copiato, né copia quanto di buono e veramente liberale la Costituzione belga, contiene e assicura ai cittadini.

Si sa che in forza della Costituzione belga, le scuole di tutti i gradi sono libere. Le scuole private sono parificate alle pubbliche. Le private elementari possono sostituire le comunali e sono equamente sovvenzionate.

Eppure, nei Belgio i cattolici non sono ancora soddisfatti. Amanti della libertà, la reclamano per loro e per gli avversari, per tutti; non temono la concorrenza, forti e sicuri della loro Fede, del loro numero, della loro influenza.

Allo scopo di togliere abusi ripetutamente constatati nelle scuole elementari private, il Ministro Schollaert, in principio del corrente anno scolastico presentò alla Camera, un disegno di legge, che può essere riassunto così:

Ogni anno, il Comune farà distribuire ad ogni padre di famiglia tanti *buoni di scuola*, quanti , sono i figli obbligati all'istruzione, cioè dai 6 ai 14 anni.

Il *buono di scuola* è un biglietto, che serve di tessera, per entrare in una scuola, rappresenta un valore non piccolo e viene distribuito gratuitamente.

Col *buono di scuola*, il padre di famiglia presenta il figlio alla scuola da lui scelta; consegna il buono alla direzione; questa pensa poi a farselo rimborsare dalla competente autorità.

In tal modo, è assicurata la libertà, dei genitori nella educazione ed istruzione dei figli; è assicurata la gratuita dell'insegnamento elementare, e viene grandemente favorita l'istruzione popolare.

I buoni vengono rimborsati alla direzione della scuola dallo Stato, dalla provincia e dal comune. Lo stato paga sei decimi, la provincia un decimo, il comune tre decimi.

Si calcola che il costo di ogni *buono* si aggirerà intorno a L. '32, tenuto conto dello stipendio minimo legale dei maestri e delle altre spese obbligatorie per la scuola.

Tale disegno di legge ha messo a rumore il campo degli, avversari — liberali, radicali, socialisti, sorretti dalla massoneria. Tutti si sono schierati contro la nuova legge e contro il Ministero cattolico che l'avea ideata e presentata. La loro rabbiosa opposizione, arrivò al punto, da provocare una crisi ministeriale. L'autore del disegno di legge barone Schollaert, presidente del ministero, dovette dimettersi. Gli succedette il deputato Broqueville. E mutato l'uomo, ma il programma è rimasto intatto; e Schollaert è stato dai cattolici belgi unanimi, acclamato loro capo e capo pure della maggioranza cattolica del Parlamento.

Nel Belgio, da alcuni mesi si son lasciate da parte tutte le altre questioni: una sola commuove, agita, infiamma quei popolo e lo divide *pro* o *contro* la legge pel *buono scolastico*.

Il 15 agosto, i socialisti, i radicali, i liberali, i massoni hanno fatto una grande dimostrazione a Bruxelles contro la proposta legge; il 27 agosto, i cattolici ne bau fatta una in 'favore, non meno imponente, ma più. seria, a Lovanio.

L'anno venturo, nel Belgio, si faranno le elezioni generali politiche. Il puntò essenziale e forse unico del programma che determinerà, la divisione del campo elettorale, sarà la legge scolastica sulla libertà dell'insegnamento elementare, assicurata mediante la distribuzione del *buono scolastico*.

Auguriamo la vittoria ai confratelli del Belgio, i quali lottando strenuamente per la libertà della scuola cristiana, danno una grande lezione ai cattolici d'Italia.

INDICE

I. – Nuovi impedimenti all'istruzione religiosa nelle scuole elementari.

SOMMARIO. – 1. Stato della questione nell'agosto 1910. – 2. Un decreto ministeriale che vale più della legge: il caso di Bergamo. – 3. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato respinge il ricorso di Venezia. – 4. Richiamo al Capo del Governo. Pag. 3

II. – Il presente e l'avvenire degli Asili per l'infanzia.

SOMMARIO. – 1. I primi Asili – 2. Asili e giardini. – 3. Gli Asili e la legislazione. – 4. Pericoli e provvedimenti.....» 37

III. – La mutualità scolastica disciplinata dalla legge e quella libera.

SOMMARIO. 1. Casse scolastiche di risparmio. – 2. La mutualità scolastica. – 3. La Legge – il Regolamento. – 4. Altre forme di mutualità..... » 44

IV. – La nuova legge Daneo-Credaro.

SOMMARIO. – 1. L'amministrazione delle scuole tolta ai Comuni. – 2. Il nuovo Consiglio scolastico, provinciale. – 3. Le usurpazioni consumate. – 4. I maestri e le loro relazioni coi Comuni. – 5 I maestri nel ruolo provinciale. – 6. I benefizi della legge.... » 56

V – La scuola paterna e la libertà d'insegnamento.

SOMMARIO. – 1. Scuole secondarie paterne. – 2. Scuole elementari paterne. – 3. Circolare ministeriale insidiosa. – 4. Organizzarsi per la libertà d'insegnamento. – 5. La lotta attuale nel Belgio per la libertà della scuola elementare..... » 70